

## XLVIII.

## TORNATA DEL 29 GENNAIO 1901

## Presidenza del Vicepresidente CANNIZZARO.

**Sommario.** *Sunto di petizioni — Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'emigrazione » (N. 29 urgenza) — All'art. 33 parlano i senatori Odescalchi e Lampertico, relatore, il ministro della guerra ed il senatore Pierantoni — Approvazione degli articoli 33 e 34 — All'articolo 35 parlano i senatori Pellegrini, Lampertico, relatore, Pierantoni ed il ministro di grazia e giustizia — Approvazione dell'ordine del giorno n. IV proposto dall'Ufficio centrale — Approvazione dell'art. 35 — Dopo osservazioni del senatore Pierantoni, al quale risponde il ministro di grazia e giustizia, è approvato l'articolo 36 — Approvazione degli articoli 37 e 38, ultimo del progetto — Approvazione degli ordini del giorno n. I e n. III, proposti dall'Ufficio centrale — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione. — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 15.

Sono presenti i ministri delle finanze, del tesoro, degli esteri, della guerra, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e di grazia, giustizia e dei culti.

COLONNA D'AVELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Sunto di petizioni.**

PRESIDENTE Prego il senatore, segretario, Colonna d'Avella di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

COLONNA D'AVELLA, segretario, legge:

Sunto di petizioni:

« N. 17. — La Camera di commercio di Torino nell'interesse delle Società ferroviarie di inte-

resse locale esistenti nel proprio distretto, si associa alle considerazioni svolte dall'Unione delle ferrovie italiane relativamente al disegno di legge sull'esercizio economico di ferrovie e traffico limitato.

« 18. — La Deputazione provinciale di Brescia si associa ai voti del Consiglio provinciale di Sondrio circa le modificazioni da introdursi nel disegno di legge per derivazioni d'acqua a scopo industriale ».

**Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni sull'emigrazione » (N. 29).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'emigrazione ».

Come il Senato ricorda, ieri la discussione si è arrestata all'art. 32.

Do ora lettura dell'art. 33.

## CAPO IV.

**Disposizioni speciali sul servizio militare e sulla cittadinanza.**

## Art. 33.

Agli articoli 81 e 82 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, e all'articolo 36 del testo unico delle leggi sulla leva marittima, è sostituito il seguente:

Il servizio della leva all'estero è affidato alle Regie autorità diplomatiche e consolari.

Gl'iscritti residenti regolarmente all'estero possono farsi visitare presso la Regia Legazione od il Regio Consolato più vicino; e secondo il risultato di questa visita, vengono arruolati nella categoria che loro spetta, o mandati rivedibili, o riformati, ovvero mandati a leve successive per legittimi impedimenti.

Gl'iscritti nati e residenti all'estero o espatriati, prima di aver compiuto il sedicesimo anno di età, in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco), qualora vengano arruolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, finchè duri la loro residenza all'estero. In caso di mobilitazione generale dell'Esercito e dell'Armata, saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite, in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

I militari di cui sopra, rientrando nel Regno, devono immediatamente darne notificazione al Distretto militare, se appartenenti all'Esercito; alla Capitaneria di porto, se appartenenti alla Armata, e presentarsi per compiere i loro obblighi di servizio militare. Contravvenendo a queste prescrizioni, sono dichiarati disertori.

Possono però, in casi eccezionali, ottenere dalle regie autorità diplomatiche e consolari il permesso di rientrare in patria e permanervi per un periodo non superiore ai due mesi. Il Ministro della guerra potrà, caso per caso e secondo le norme del Regolamento, prolungare la permanenza nel Regno di coloro che comprovino di compiere un regolare corso di studi.

La dispensa provvisoria di cui nei precedenti capoversi 3°, 4° e 5° del presente articolo viene assoluta e definitiva all'età di trentadue anni compiuti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Odescalchi iscritto.

ODESCALCHI. Questo capitolo, sulla cui generalità mi sono iscritto a parlare, porta il difetto della sua origine, e, secondo me, avrebbe meglio formato oggetto di una nuova legge.

La legge, come fu originariamente presentata alla Camera, terminava all'inizio di questo capitolo, il quale poi venne proposto come un emendamento da un deputato, e accettato dal ministro.

Per la prima parte della legge ha una certa relativa importanza, giacchè fissa le norme per una maggiore tutela degli emigranti durante il loro viaggio, e nel periodo antecedente a questo, in quello dell'arruolamento e della diffusione di notizie allo scopo di eccitare all'emigrazione, ma cessa l'efficacia di questa prima parte della legge allo sbarco in America. In questo capitolo invece sono toccate due questioni essenziali per la futura vita degli emigrati nel nuovo continente. E, siccome venti giorni più o meno buoni di navigazione sono un termine transitorio della vita, questi ultimi articoli della legge a me paiono più importanti, modificando essi profondamente l'esistenza degli emigranti, allorchè sono giunti in lontani paesi ed ivi esplicano la loro attività.

Deploro che quest'ultima parte della legge, sia venuta per iniziativa parlamentare, e non sia stata invece elaborata in precedenza e presentata dal Ministero stesso.

Ricorderà forse l'onor. Visconti-Venosta che un anno fa, al mio ritorno dall'Argentina, svolsi una interpellanza sui nostri rapporti con quella Repubblica e coi numerosi Italiani che vi abitano. E come due questioni di massima importanza, indicai quelle del servizio militare e quella della nazionalità, e sono profondamente convinto che, finchè non si modifica la nostra legislazione in proposito, non si potrà avere un efficace beneficio dalla nostra emigrazione all'estero.

L'onor. ministro mi fu largo di cortesi risposte; e in molte parti prese in considerazione le cose che io avevo detto; ma disgraziatamente da allora è trascorso un anno, ed io sto ancora aspettando le iniziative del Ministero su quelle idee che parvero allora non dispiacergli.

E giacchè ne ho il destro, gli faccio nuovamente viva raccomandazione di promuovere,

sotto ponendola al Capo supremo dello Stato, una amnistia per tutti i renitenti di leva, che ora sono numerosissimi nell'Argentina nonchè in tutte le altre repubbliche sud-americane, ed ai quali è precluso ogni accesso alla madre patria.

Onor. ministro, avete amnistiato tutto il mondo; non escluso me, che l'altro giorno sono andato per pagare una multa di 50 lire e mi hanno detto che era compresa nella amnistia (*Viva ilarità*).

E perchè volete usare questa disparità di benevolenza verso una numerosissima classe di nostri concittadini, i quali, se hanno peccato, lo hanno fatto certamente per assoluta necessità e non per malvolere? La massa dei nostri emigranti è composta di poveri contadini nullatenenti. A loro è assolutamente impossibile privarsi dell'opera dei loro figliuoli, e sopperire alle ingenti spese del loro ritorno in patria per prestarvi il servizio militare.

Di più, siccome la legge delle repubbliche sud-americane li considera come cittadini di quegli Stati, essi sono anche soggetti al servizio militare colà. Dunque avanti a tante difficoltà, mi pare la loro una colpa assai degna di commiserazione.

E ritorno a fare in proposito le sollecitazioni che feci un anno fa.

Ma ritornando a parlare delle disposizioni della legge, ho già detto come questo capitolo sia venuto per emendamento di iniziativa di un deputato, uomo di Stato eminente, ma non giureconsulto. Egli con l'acume di un uomo politico ha visto dove erano le maggiori necessità da risolvere, ed ha presentato in proposito articoli di legge, ed ha colto nel segno; ma, o perchè non era giureconsulto, o perchè la ristrettezza del tempo non gli ha permesso di sviscerare questioni complicatissime, ha creduto di risolvere questa questione con degli articoli aggiuntivi non sufficientemente studiati.

Se non si modifica il servizio militare per i nostri connazionali al di là dell'Oceano, si avrà sempre un grave danno per l'Italia ed un piccolissimo incomodo per quelle repubbliche.

Grave danno per l'Italia, perchè, chiudendo le porte della madre patria a così numerosi cittadini, si perdono una quantità di forze che invece di venire in Italia a rinnovare i rapporti, ad acquistare cogli studi cognizioni della

nostra antica civiltà, a spendervi le loro risorse, giacchè molti di loro sono divenuti doviziosi, andranno invece in Francia od in Inghilterra, e così per volontà nostra noi perderemo questa somma di benefici.

L'altro argomento al quale pur bisogna dare una soluzione definitiva è quello della nazionalità.

Prendiamo, ad esempio, il Brasile. Nella provincia di San Paolo molte parti sono abitate esclusivamente da Italiani, che vi hanno formato dei piccoli centri. Ivi è occorso di dover formare dei municipi, e ciò era impossibile perchè nessuno era elettore essendo tutti italiani, e questo fatto intaccava l'esistenza medesima della loro repubblica. Allora hanno promulgato una legge per la quale chiunque dimorava nel Brasile alla promulgazione della Repubblica era considerato brasiliano, salvo facesse rinuncia a quella nazionalità. Ed è ancora legge generale di tutte quelle Repubbliche che coloro che sono nati nel territorio americano ne hanno la nazionalità, a meno che non ne facciano esplicita rinunzia.

D'altra parte, che cosa è l'emigrante?

Ce lo ha spiegato l'onor. relatore, parola difficilissima a definirsi; quale sia la frontiera fra il viaggiatore e l'emigrante, io non lo so ancora esattamente distinguere.

Il fatto sta che tutti coloro che dai nostri paesi partono per lontane regioni, serbano sempre l'affetto del natio loco, ed il desiderio di poter quanto prima farvi ritorno.

E questo desiderio fa che conservino, il più tenacemente possibile, la loro nazionalità di origine, ciò che impedisce loro di essere elettori o eletti. Vedete quale perdita d'influenza che potrebbe esser feconda a noi per i nostri rapporti commerciali e di amicizia, qualora queste grandi masse d'Italiani non vivessero estranee al paese, ma potessero mescolarsi, assumendo le qualità di consiglieri comunali, di deputati e via dicendo, e partecipando così alla loro vita politica.

L'Inghilterra, maestra di colonizzazione, ha sciolto questa questione mantenendo un carattere indelebile al suddito inglese. La guerra dei Boeri si è fatta appunto per una di queste questioni; non come facciamo noi per impedire, ma perchè i Boeri non facilitavano abbastanza gli Inglesi di accedere alla loro nazionalità.

Io, signori, non ho fatto altro che accennare il problema ed affermare la necessità di darvi pronta risoluzione.

Ho ascoltato con religiosa attenzione questa questione trattata dall'onor. Pierantoni, quando vi accennò nella discussione generale; ed io, quale umile scolaro della sua scienza giuridica, accetto ed applaudo tutte le cose che egli ha dette; però vengo ad una conclusione contraria alla sua.

Convengo con lui che questo articolo di legge non scioglie la questione; convengo con lui che è deficiente in molte sue parti, ma però, invece di astenermi, come ha detto lui, io lo voterò con piacere, perchè in questi diversi articoli vedo un avviamento alla soluzione che io desidero; in secondo luogo riconoscendo pure, come egli ha detto, che vi sono tali deficienze, tali stonature fra questi articoli di legge ed il complesso della nostra legislazione, tanto sulla leva militare quanto sulla nazionalità, riconoscendolo, io dico che ciò non mi fa cambiare parere, perchè credo che quando questo articolo di legge sarà votato dai due rami del Parlamento, apporterà su questa questione un tale imbroglio che verrà la necessità assoluta di una legge complementare; ed allora noi saremo arrivati al risultato che noi vogliamo.

Mi si è dato occasione nel corso di questa lunga discussione di esprimere la mia poca fede negli ordini del giorno; però qui faccio una eccezione.

Qualora sia votato un ordine del giorno il quale invochi una legge di perfezionamento su questi articoli già votati e che il Ministero vi acconsenta, credo che avremo fatto un gran passo nella soluzione definitiva che io vagheggio.

Dopo ciò non ho altro da dire.

LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMPERTICO, *relatore*. Molte delle considerazioni che sono state svolte davanti al Senato concernono veramente l'art. 35 del presente disegno di legge, cioè, concernono quello che ha per oggetto l'abrogazione del terzo capoverso dell'art. 11 del Codice civile. Dunque io pregherei che per ora la discussione si mante-

nesse soltanto sulle disposizioni le quali fanno parte dell'art. 33.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro della guerra.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*. Per rispondere all'onorevole senatore Odescalchi io debbo premettere due parole di storia dell'art. 33.

Noi abbiamo la legge di reclutamento la quale ha la data del 1888, ma le modificazioni successive che intervennero nell'ordinamento dell'esercito obbligarono ad alcuni ritocchi. Questi si tradussero in nuovi progetti che però l'uno dopo l'altro decaddero per le vicende dei lavori parlamentari. Ultimo di questi progetti è il progetto del generale Di San Marzano in data del 1898, il quale fu emendato dal generale Mirri, i cui emendamenti furono a loro volta modificati da una Commissione parlamentare.

In base a tutta questa preparazione io ho formulato questa estate un nuovo schema di legge di reclutamento che avrei intenzione di presentare quanto prima alla Camera.

Quest'art. 33 fa parte, letteralmente, di questo schema che era già preparato per la presentazione e fu tolto dalla legge di reclutamento, sua sede più naturale per metterlo in questo che ci sta davanti dell'emigrazione, col l'unico scopo di poterlo mettere in vigore più presto.

Come si vede questo non esclude che, portando poi alla legge di reclutamento qualche ritocco, sotto alcuni punti di vista si possa fare come accennò l'onor. senatore Odescalchi. Io mi permetterò soltanto di accennare qui quali furono i concetti direttivi di questo articolo. In passato si lamentava da tutti che, per non chiudersi la porta della propria casa, un giovane italiano dovesse partire da Buenos Ayres e spendere 300 lire per venire a presentarsi in Italia al proprio distretto, dove, visitato e arruolato, veniva tosto messo in libertà fino alla prossima chiamata, vale a dire a novembre, oppure, come si pratica ora per le armi a piedi, fino a marzo.

Questo, quando non gli fosse toccato di essere mandato rivedibile, il che avrebbe ritardato il tutto di un anno. In questo tempo, il giovane, sovente senza referenze e senza lavoro, rimaneva abbandonato sul lastrico. A

questo stato di cose deplorabile si portarono successivi rimedi, prima di tutto con l'ottenere dalle Società di navigazione delle diminuzioni sul prezzo di trasporto, in secondo luogo poi, incaricando alcune autorità consolari dei paesi lontani di procedere alla leva. I primi capoversi dell'art. 33 non fanno che sanzionare questo stato di cose perfezionandolo vale a dire allargando alquanto il campo di queste operazioni di leva fatte dalle autorità consolari e diplomatiche.

Ma ciò non basta, perchè l'opinione pubblica, anche militare, richiedeva per gl' Italiani nati all'estero e colà residenti da lungo tempo un alleviamento dall'obbligo del servizio militare; alleviamento giusto, perchè sono splendide e continue le prove che i nostri coloni lontani ci danno d'aver mantenuto vivo il sentimento dell'italianità. Fra le molte che potrei citarne, ne cito una sola che è più evidente dell'altre, perchè si può concretare con le cifre. Ho per le mani il rapporto della Commissione per le offerte a favore dei feriti e delle famiglie povere dei militari caduti in Africa, Commissione già presieduta dal generale senatore Mezzacapo, la quale ha presentato il suo rapporto al 31 ottobre 1897. Le offerte arrivate fino allora ammontavano, in cifre tonde (come si legge a pag. 10 pel detto rapporto) da parte di tutto il Regno a 226,000 lire; da parte degli Italiani residenti all'estero a 460,000 lire: vale a dire a 10,000 lire più del doppio di quello che aveva dato l'Italia.

Se poi da queste 460,000 lire date dagli Italiani residenti all'estero, stralcio quelle che furono date dalle due Americhe, arrivo alla somma di 237,000 lire, vale a dire 11,000 lire di più di quello che avevamo dato noi. Dunque a questi nostri coloni i quali così generosamente si affermano, conviene dare un alleviamento all'obbligo del servizio, con la sola restrizione che questo alleviamento non serva poi a chi è rimasto in Italia per eludere l'obbligo militare: e d'altra parte alla condizione che questo alleviamento non sia troppo forte per costituire un privilegio a paragone dei rimasti in Italia. L'alleviamento però riguarda esclusivamente il tempo di pace.

Difatti, a colui il quale così splendidamente si afferma come figlio d'Italia, l'Italia non può corrispondere disdegnando il suo aiuto nel mo-

mento del pericolo quando possa essere chiamato alla lotta per l'esistenza.

Dunque i nostri coloni saranno chiamati in tempo di guerra, affluiranno ai nostri depositi, vi saranno istruiti e serviranno a costituire le truppe di complemento, truppe che valgono a riempire i vuoti eventuali della prima linea. In tempo di pace basta a noi che i coloni lontani aiutino e mantengano le scuole italiane, che diffondano la nostra lingua e la nostra coltura, che mandino i loro figli agli studi nelle nostre Università, che promuovano sui loro mercati lo smercio dei nostri prodotti.

Io non rispondo all'onor. Odescalchi, per quanto riguarda la nazionalità, perchè lo potrà certo fare meglio di me il ministro degli affari esteri.

Noto soltanto che all'Argentina l'obbligo di servizio degli Italiani nati colà e che quel Governo considera come Argentini, malgrado che essi conservino la propria nazionalità non viene tutto per nuocere poichè vale ad istruirli per quel giorno in cui saranno chiamati da noi.

Io sono dolente di non essermi trovato alla discussione generale e di non aver udito quivi quanto vi ha detto l'onor. senatore Pierantoni circa alla contraddizione fra le leggi argentine e le italiane a questo riguardo. Osservo però che mentre l'Italia dà emigranti l'Argentina ne riceve. La contraddizione è dunque naturale e necessaria.

Quanto poi all'amnistia io credo che per essa non vi saranno difficoltà, dopo promulgata la legge, perchè essa mi pare ne sia una conseguenza naturale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pellegrini.

PELLEGRINI. Ho domandato la parola quando dovevo supporre che l'onor. presidente ritenesse opportuno far discutere contemporaneamente tutti gli articoli di questo capo quarto per il modo come, parlando sull'art. 33, tutti li commentava il nostro collega onor. Odescalchi. Ma, dopo il richiamo all'ordine della discussione fatto dal relatore, siccome non intendo parlare che sul tema della cittadinanza, così, deferente all'invito implicito contenuto nelle parole dell'onor. relatore, non parlerò su questo articolo, neanche per rilevare la frase dell'onor. Odescalchi che mi aveva spinto a chieder la parola per dimostrare che era

poco armonico. col dovere di chi fa le leggi, il proposito di fare una cattiva legge per sollecitare una posteriore riforma.

Prenderò la parola sull' art. 35.

PRESIDENTE. Allora il senatore Pellegrini rimane iscritto sull'art. 35.

Ha facoltà di parlare senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Rendo grazie all'onor. ministro della guerra, che da perfetto gentiluomo ha creduto di rispondere a me sulle orme del resoconto sommario. Il lavoro di un resoconto sommario è assai difficile, con valentia e intelligenza è fatto dai tre egregi impiegati che hanno accesso a tal fine nell'Aula, ma il discorso pronunciato da me nella discussione generale fu già stampato e pubblicato, e il ministro avrebbe potuto leggerlo per meglio comprendere l'ordine delle mie argomentazioni, il loro valore, le mie conclusioni.

Io non dissi che non stimavo la umanità, che aveva ispirato l'articolo 33; ma osservai che sarà impossibile nella sua applicazione. Non fo colpa al ministro della guerra di avere voluto raccogliere la esortazione che, da trenta anni e più, fu data al Governo di non sperdere le grandi forze morali, patriottiche ed economiche che si possono attingere dalla nostra emigrazione; ma deplorai e di nuovo deploro che si siano fatte deliberare sanzioni legislative ingiuste, forse utili in minime proporzioni, contrarie alle leggi sul servizio militare e che tutto rimette all'arbitrio ministeriale.

Per non ripetere quanto già dissi, aggiungerò nella sede della discussione di questo lungo e mal redatto articolo altri argomenti.

Ciascuno sa quanto sia difficile il lavoro della leva, per il grave numero delle malattie, per la possibilità che vadano esentati dal servizio idonei, che per arbitraria esenzione fanno ricadere il servizio sopra altri cittadini. Gravi questioni di diritto civile sorgono. Le operazioni della leva sono sottoposte a garanzie, a controlli, a reclami.

L'onorevole ministro della guerra sa che io sono esperto in questa materia, non perchè abbia fatto parte dei Consigli di leva, ma perchè fui soldato volontario nell'esercito due volte e vi tenni con onore e disciplina un grado elevato. Se ella non è informato, vegga il mio stato di servizio, i punti che ottenni negli esami pratici. L'onorevole relatore parlò ieri dei punti

che ottenne in una età remota all'Università di Padova sul tema della collisione in mare (*si ride*), io, più recentemente, ottenni tutti i punti negli esami e nel servizio fatti nel 1884, al comando presso il quarto reggimento di fanteria.

Che cosa ha confessato l'onorevole ministro? Che il Ministero della guerra non osservò la divisione dei poteri, non il canone costituzionale, per cui le leggi solamente da posteriori leggi possono essere variate. E specialmente le leggi che toccano alla libertà individuale, che disciplinano quella che si disse l'*imposta del sangue*, addimandano gelosa custodia ed osservanza.

Egli ha dichiarato che sono già in vigore disposizioni, le quali si ordinarono all'autorità consolare per fare la visita di leva al fine d'impedire la spesa, che pesa gravissima per quelli che, chiamati dall'anno di leva, dovrebbero recarsi in Italia, potendo moltissimi essere collocati fra i *rivedibili*. Tali disposizioni non furono introdotte nella legge consolare, non ad emendazione o in aggiunta della legge sul reclutamento dell'esercito. Non so che cosa si fece per la marina. Io domando se è rispettata l'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, quando non volendosi dispensare i coloni residenti all'estero dal servizio militare, e non volendosi riconoscere neppure la cittadinanza nascente dal fatto di aver molti di essi dischiusi gli occhi alla luce nelle terre ospitali, ove trovarono rifugio e lavoro, si danno potestà ai consoli e ai ministri diplomatici d'impossibile esecuzione e un arbitrio infinito al ministro.

Infatti, l'arbitrio che permetterà al Ministero della guerra l'art. 33 - ed uso la parola arbitrio nel senso di cosa contraria alla legge; anche quando l'arbitrio fu ispirato da una buona intenzione - è riprovevole nei Governi a base di uguaglianza.

Il ministro ci ha informato che si ottennero agevolzze dalle Società di navigazione per il ritorno degli'inscritti alla leva. Lo so: le Società di navigazione sono facili a dare queste agevolazioni anche per le solennità cattoliche, per le esposizioni internazionali e per i pellegrinaggi. Per quanto tenue possa essere il biglietto di viaggio necessario a quelli che devono tornare per la leva, è sempre una spesa di più che soffre chi vive lontano o poco o nulla protetto dalla patria. Sarebbe tempo di ridurre

le tariffe per tutti e non fare più che una parte della nazione viaggi più o meno gratis, ed un'altra parte paghi per essa. (*Bene*).

Con l'articolo, che è in esame, il Parlamento è chiamato a convertire in legge, a tradurre in lunghissimi articoli di legge le disposizioni regolamentari illegali, nonchè quei disegni di legge ch'erano nella mente dei miei antichi superiori, e dei miei vecchi commilitoni. Tra gli altri del Mirri, che vidi sul Volturmo, uno dell'eroica schiera del Bronzetti.

Ma, onor. signor ministro della guerra, avete meditata la esecuzione delle disposizioni della legge di fronte alle condizioni speciali del nostro corpo diplomatico e consolare all'estero? Vi siete chiesto se riescirà possibile di fare esercitare l'ufficio di Consiglio di leva in tutti i paesi nei quali saranno iscritti di leva?

Ieri pregai il collega Malvano di fornirmi notizia esatta delle variazioni fatte al *Ruolo organico* del personale consolare dal 1891 ad oggi; credo pochissime le variazioni.

Nella Relazione intorno alla riforma della legge consolare io trascrissi il ruolo che lessi nell'*Annuario diplomatico* dell'anno 1891. Tutti sanno che i consoli si dividono in due categorie: consoli di 1ª categoria, consoli di 2ª; i consoli generali sono di due classi: quelli di 1ª classe sono 22, quelli di 2ª classe 28, vi sono poi i viceconsoli. Questi agenti consolari ricevono nomina regia, sono cittadini italiani.

Che questi consoli sieno apparecchiati bene alla cognizione della legge intorno al servizio militare, altamente ne dubito, e che in essi si possa concentrare un servizio, che nel Regno si fa per collegi e con grandi cautele non penso; che essi possano trovare medici idonei a conoscere tutte le malattie, che esentano dal servizio militare, e che continuamente sono modificate dalle tabelle del Ministero della guerra, non lo credo. Quale la spesa per dare a tempo e esattamente istruzioni e ordini?

Dopo i consoli e i vice-consoli di carriera, si hanno quelli di seconda categoria che sono detti agenti locali. Essi sono cittadini italiani residenti all'estero, commercianti, professionisti o proprietari, ovvero stranieri che assumono le funzioni di agenti o vice-consoli per amor di patria, per distinzione e per utilità, ovvero stranieri, che si prestano al nobile ser-

vizio per simpatia verso la patria nostra, per ottenere titoli di nobiltà o decorazioni, per fare uso della bandiera italiana e dello stemma e ottenere pubblico credito. Per verità debbo dire che tra questi consoli ne incontrai alcuni che stimai utilissimi per le cognizioni locali, per l'influenza che hanno sul mercato e per l'alta osservanza della ospitalità che offrono. Quando i nostri concittadini viaggiano all'estero, spesso ricevono più cortesie da questi agenti stranieri che dai nostri consoli, i quali sono molto male retribuiti. Però i consoli che non sono ufficiali di Stato, non impiegati di carriera, sono in un numero straordinario ed oggi sono più aumentati che diminniti.

Sanno essi che la legge nuova imporrà loro il servizio di leva? Lo vorranno e lo potranno prestare? Le parole della legge: « *La visita sarà fatta presso la Legazione o il regio Consolato più vicino* » non si applicano ai soli consoli di carriera. Sa il ministro della guerra com'è ripartita la popolazione operaia e agricola, che vive all'estero? Cito un esempio: all'epoca dei fatti di Marsiglia vi erano al lavoro circa 150,000 operai; non so dire quanti altri erano a Parigi e nelle altre parti della Francia. Quanti sono, fra questi e gli altri italiani viventi all'estero, quelli che hanno ed avranno l'età che determina l'obbligo del servizio di leva? Essi si affolleranno alle porte delle Legazioni di Parigi, di Vienna, di Berna, a ricercare i nostri ambasciatori. Quale è il personale? Quale lo spazio? Quale l'ordinamento per la visita? Ovvero cercheranno i consoli di Marsiglia o di Nizza e di altre circoscrizioni? E dove gli stessi mezzi necessari? Ma là dove mancano queste Legazioni e questi agenti diplomatici e consolari di nazionalità italiana e di nomina regia, i consoli retti da personale di seconda categoria potranno operare il servizio di leva? Quali saranno i medici? Chiameranno gli stranieri? Quali le forme, perchè non si commettano errori, non avvengano corruzioni, o non siano ingannati i consoli di nazionalità straniera, che spesso non capiscono neppure la lingua dei nostri operai? Per quanto facciano le scuole, quasi sempre il nostro operaio reca all'estero più che la corretta lingua nazionale il proprio dialetto.

Debbo supporre che il Ministero degli affari esteri non interrogò il personale diplomatico e consolare sulla possibile esecuzione della legge.

È facile pensare una cosa e volerla dal palazzo della Consulta o dal Ministero della guerra, come se tutto il mondo si riducesse in mano delle due amministrazioni!

Prevedo le difficoltà, che per questa legge si aumentano, di avere onesti e intelligenti consoli di seconda categoria.

Sono brevi le parole che comandano al chiamato di leva di andare al *Consolato più vicino*. Sapete voi le condizioni di viabilità dei paesi dalle grandi estensioni territoriali da colonizzare? Io viaggiando fuori del Regno, toccai Tunisi e le sue vicinanze, la Rumenia, la Turchia, la Scandinavia; ma debbo assiduamente studiare la modificazione della geografia politica per il pubblico insegnamento. L'altro ieri ricordai che l'Argentina è cinque volte maggiore del territorio della Francia, e che il Brasile è maggiore dell'altra. Pochi sono i Consoli esistenti all'estero, e posti per lo più presso i porti con grandi circoscrizioni territoriali: essi non hanno modo di recarsi nell'interno della loro circoscrizione, come i coloni non hanno modo di andare al Consolato quando s'internarono in lontane contrade. Spesso le strade sono interdette da morbi, da sedizioni civili. Maggiori saranno le difficoltà del Governo a preparare consoli e a mandarli in tanti centri di dimora di coloni.

Vorrei saper quali studi ha fatto il Ministero della guerra su questa questione gravissima delle distanze.

I poveri coloni, che, *arruolati* o *favoriti*, o *spontaneamente*, andarono nel Rio della Plata non rimangono nella capitale, se si saranno spinti a Rosario di Santa Fè, si saranno sparsi per le *faziende* e vivranno in molte plaghe diverse. Chi darà ad essi le notizia di questa legge, delle numerose disposizioni, che contiene? Chi li farà istruiti dei regolamenti e delle disposizioni eccezionali che promette o minaccia? Disposizioni, che potranno derogare alla legge del servizio militare?

L'onor. ministro ha detto: noi abbandoniamo questi coloni agli agenti consolari in tempo di pace, ma li vogliamo in *tempo di guerra*. Allorquando vi sarà la mobilitazione generale dell'esercito, conviene che essi vengano; saranno assegnati ai loro distretti, vi saranno istruiti e serviranno per rifornire le milizie necessarie alla difesa della patria. Il concetto è eminentemente

patriottico, ma pare che il ministro della guerra abbia dimenticato il criterio della possibilità, le leggi intorno alla neutralità, le leggi della guerra e le condizioni delle guerre moderne. Le leggi di neutralità comandano agli Stati neutrali d'impedire che si facciano uscire i cittadini in numero coordinato al fine di combattere.

Il diritto internazionale ha fatto questo progresso: quando si dichiara la guerra, si concedono pochi giorni per permettere agli stranieri di raggiungere le bandiere delle loro patrie provocate a combattimento.

Mi ricordo, quando giunse la dichiarazione di guerra fatta dalla Francia alla Germania del Nord, per il così detto insulto di Ems, di aver veduto in Livorno, ove ero a diporto nella stagione dei bagni, la vivace gente francese congedarsi per il servizio militare con la certezza di andare a Berlino coi *calci dei fucili in aria*. Ma in tempo breve si può andare da un punto all'altro di Europa da chi ha danaro e può viaggiare con i treni celeri. Invece negli Stati, che sono in procinto di guerra, il servizio ferroviario serve in massima parte alla adunata dell'esercito, alla chiamata delle classi. Loro signori sanno poi benissimo che in tempo di guerra la marina mercantile diventa ausiliaria della marina da guerra.

Nella tristissima ora di una guerra da combattersi da Italiani, mancheranno perfino i trasporti perchè i cittadini viventi all'estero ritornino.

Spero che la guerra abbia fatto il suo tempo in Europa. I Sovrani la evitano da lungo tempo per due ragioni, perchè le classi faultrici di quel socialismo detto sedizioso, o le anarchiche sono nei rapporti internazionali elementi di conservazione della pace esterna, sono una resistenza contro la guerra internazionale. Forse per questo, per altre cagioni ed errori i governi rivolsero in Cina e altrove il grande apparecchio da guerra, così grave alla vita sociale in Europa; ma *bazza a chi tocca*; l'esperienza dimostra che manca il modo di sapere chi sia il più debole chi il più forte, che crede di ridurre civiltà remote non conosciute dai governanti.

Ma si supponga la guerra; si supponga che vi sieno i trasporti; se la Repubblica Argentina e il Brasile e altri Stati hanno dichiarata la

gente di origine italiana, nata nelle loro terre, cittadini loro, obbligati al servizio militare, avranno più che il diritto il dovere d'impedire che vengano a combattere per la patria dei padri loro. Ecco quanto s'agita nell'animo mio e meglio corrisponde ai sentimenti di umanità che mosse alcuna volta la parola misurata del ministro degli affari esteri: ma la mia umanità, maggiore di quella ufficiale, si esplica nello studio del possibile sul terreno dei fatti.

Io debbo credere che l'onorevole ministro della guerra abbia letto e meditato un'opera in cinque volumi che fu indicata come quella che avrebbe deciso lo Czar delle Russie a promuovere la conferenza dell'Aia, conferenza che prese nome della pace: parlo dell'opera *La guerra dell'avvenire*, scritta da Giovanni de Bock, polacco, consigliere di Stato della Russia. Conobbi personalmente l'autore, me ne fece il dono, mi raccomandò la diffusione delle dimostrazioni che contiene.

In quelle pagine è dimostrato con i più irrecusabili dati statistici che i sistemi d'armamento nazionale introdotti nel più gran numero degli Stati, ad imitazione più o meno infelice del sistema germanico, ridurrà le classi non combattenti e gli stessi eserciti di prima, di seconda e di terza categoria a cercar la pace in breve tempo per difetto del servizio de' viveri.

La Germania poté sostenere la lotta contro la Francia pel sistema federale in cui vive; sostenne la guerra contro la Francia, perchè era in terra a lei prossima, quando la Francia aveva il sistema dell'esercito permanente e il nemico occupava uno dei più ricchi paesi del mondo. L'alimentazione degli eserciti fu del pari possibile per l'industria trionfante al servizio dell'alimentazione militare. Infatti meritò un grosso premio quel tedesco che inventò la *salsiccia coi piselli* distribuita a ciascun soldato per più giorni senza condannarlo a fare il rancio e ad aspettare i viveri. E la guerra della Germania, ella non può ignorarlo onor. ministro dalla guerra, dimostrò che le truppe di seconda categoria non salvano le nazioni, se sono vinti gli eserciti di prima linea.

Non ricordo la triste prova de' *Gardes mobiles* e quella dei *Francs-tireurs*; valore, strage, martirio, anime che erano tratte alla strage, patriottismo che disperava delle sorti della patria ma dava sangue! Il Mezzacapo, il Pallavi-

cini e altri valorosi soldati della patria mi dedicano se io non dico il vero.

Lessi nella relazione del Moltke che un solo battaglione della seconda linea entrò in guerra tra le truppe tedesche. Se vi sarà la guerra, bisogna dire *guerre*, per il sistema pur troppo dominante delle alleanze, esse finiranno prima che siano arrivati a destinazione i lontani co-scritti che dalle Americhe e da altri lidi dovrebbero venire per combattere: se venissero, sarebbero in gran parte reclute che non conoscerebbero la lingua, le terre italiane, perchè nacquero in paesi lontani, e innanzi non vennero a vedere la terra dei parenti. Non manca il soldato all'Italia, mancano altri fattori della vittoria.

L'onor. ministro mi ha poco fa fornito un altro argomento valevole, chiedere la soluzione più giusta della controversia raccomandata persino in un *ordine del giorno*, che sarà certamente votato. Egli ha fatto la giusta lode del patriottismo degli Italiani che vivono all'estero narrando che tutta l'Italia offerì 226,000 lire per i caduti in Africa e che i nostri Italiani viventi nelle due Americhe e nel Brasile offrirono 237,000 franchi, e tutti gli altri una somma di lire 223,000. Se tanto offrirono spontaneamente quelle popolazioni, bene possono pagare una tassa di esenzione dal servizio militare, che loro permetta di rimanere italiani, se nati in Italia, come corrispettivo della impossibilità economica, domestica e geografica in cui saranno per andare o venire alle visite di leva o per combattere. Se la patria nostra fosse in pericolo, Dio sperda questa triste ipotesi! siate certi che verranno, se la lotta sarà lunga.

Io vi dissi nella discussione generale (citando il volume insigne per bellezza di stampa, per ricchezza di notizie, di fotografie e di cifre, che un Comitato speciale della Camera di Buenos Ayres preparò) che gl'Italiani indicando il fatto riprovato dalla coscienza del mondo civile di uomini che sono costretti ad avere due patrie e due servizi militari, vi chiesero provvedimenti legislativi, migliori di questo articolo.

Sono certo che coloro i quali in un'ora *grigia* della vita nostra nazionale, cagionata da quella inconsulta, mal preparata e non voluta guerra di Africa, donarono abbondante il danaro da lontane regioni, quando non era la razza straniera che aveva contaminato il sacro suolo della patria, son certo che essi darebbero mi-

lioni in altri gravi tempi. Essi potrebbero migliorare la ricchezza e la economia nostra, e svolgere i commerci della nostra nazione, se una volta per sempre fossero rimosse le cagioni, che arrestano gli scambi internazionali. Io spero che verrà l'ora della riforma da me caldeggiata. Ma, se la rimanente mia vita non vedrà questa ora invocata, sono certo che i miei sentimenti, che oggi nessuno di voi condanna, saranno ricordati oltre la mia tomba; chè, se veruna coscienza mai facesse eco all'animo mio, io rimarrei sempre felice di vivere nel santuario della mia coscienza. (*Bene*).

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*.  
Mi permetto poche parole di risposta al senatore Pierantoni il quale innanzi tutto trova arbitrarie le misure che si sono prese per correggere le disposizioni dell'attuale legge di reclutamento a favore dei residenti all'estero, e quindi invoca quello che appunto noi facciamo che, cioè, si presenti la legge che le regolarizzi.

Io non so se le misure siano state arbitrarie, ma mi pare, per quel che posso giudicare di simili questioni, che il delegare l'autorità di un Consiglio di leva ad un Consolato, il quale rappresenta il Governo, non sia un atto arbitrario, ma ad ogni modo quando lo fosse stato, lo correggiamo oggi appunto con questa legge.

Egli dice che sono d'impossibile applicazione le disposizioni di questa legge, le quali sono appunto quelle che noi avevamo applicate in precedenza e praticate per mezzo dei Consolati. Ora io non posso rispondere altro se non che sta il fatto che da tre o quattro anni queste disposizioni sono in vigore, il che ne prova la possibilità.

Egli teme poi difficoltà pella promulgazione di queste nostre disposizioni, dice cioè che la Repubblica Argentina è grande e San Paulo del Brasile ancor più e che quindi sarà difficile che tutti arrivino a sapere quello che noi abbiamo disposto in loro favore.

Prima di tutto credo che i Consolati, dato un certo lasso di tempo, si potranno mettere in comunicazione con i nostri connazionali, ma credo di più che i Governi locali stessi si adopereranno per questo scopo. Siamo stati sovente in comunicazione per affari di questo genere

con i Governi argentino e brasiliano, e ancor quest'estate io ebbi relazioni col ministro della guerra argentino come uno scambio di cortesie, ma un mio telegramma è stato letto in tutte le guarnigioni della Repubblica per ordine del presidente don Giulio Roca.

Quindi io credo che le autorità stesse si presterebbero a comunicare ai nostri connazionali, quelle disposizioni che li riguardano. In quanto alla difficoltà della distanza per venire a farsi visitare è certo che da Rosario di Santa Fè a Buenos Ayres vi è una lunga distanza; noto però che fino ad ora da Rosario di Santa Fè l'iscritto veniva in Italia e mi pare che la distanza fosse maggiore.

In ogni modo la legge è un alleviamento ed è quello che noi abbiamo voluto.

In quanto alla neutralità che si oppone, secondo l'onorevole Pierantoni, alla venuta degli iscritti, osservo che gli iscritti tedeschi, all'epoca della campagna del 1870, sono venuti in Europa ed hanno marciato con la classe.

Se siano venuti d'accordo con Grozio e Puffendorf non so, ma sono venuti. Quanto alla marina ausiliare, io credo, che non sarà mai di tale entità da assorbire tutti i mezzi che mettono l'America in comunicazione con l'Europa. Noi della marina ausiliare ne useremo, ma non al punto da interrompere le comunicazioni coll'America.

Vediamo ora cosa potrà avvenire se queste disposizioni non saranno bene applicate dalle autorità Consolari. Avverrà che vi saranno molte dispense. Ora questo non importa gran fatto. Non è però tenere un maggior numero di soldati che facciamo questa chiamata in tempo di guerra, ma è piuttosto per un riguardo morale alla colonia stessa, perchè non si veda che mentre i Tedeschi, i Francesi, in tempo di guerra accorrono nel loro paese e marciano con la classe, i nostri stanno a vendere gli aranci per le strade di New York. Quindi se i Governi che li ospitano impediranno loro di partire, il nostro scopo sarà ottenuto lo stesso, noi non li avremo, ma essi potranno sempre dire che non sono venuti perchè non li hanno lasciati venire, e questo a noi basta. E così per le stesse ragioni non si accetterebbe quella tassa che a quanto dice l'onor. Pierantoni essi vorrebbero offrire a guisa di riscatto.

A me risulta che molti di questi coloni lon-

tani hanno ben altro sentimento. Essi amano meglio in caso di guerra di esser chiamati, e questo ho udito anche da parecchi Argentini che io ho il piacere di conoscere.

Vi è dunque un'alta ragione morale che si oppone al sistema del riscatto con una somma di danaro dall'obbligo del servizio in tempo di guerra.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

PIERANTONI. Io persisto nelle cose dette e non sono punto soddisfatto della risposta avuta dall'onorevole ministro della guerra, il quale ha voluto indicare Grozio e Puffendorf quando io parlai delle leggi della neutralità marittima; eppure Gustavo Adolfo fece del libro di Grozio un origliere al suo capo, riposando sotto la tenda dei campi. Ma nei secoli, in cui scrissero quei pensatori, non esisteva la neutralità marittima, non ne trattarono nelle loro pagine: ne potrò dare la prova al ministro.

Io ho parlato del diritto codificato per iniziativa del Conte di Cavour, ho parlato della Germania e mi sia permesso dire che ella, signor ministro della guerra, ha dimenticato — per usare la frase parlamentare, perchè le ironie mi piacciono anche nell'arte oratoria — ha dimenticato la legge sulla neutralità scritta nel Codice della marina mercantile e la legge sulla cittadinanza tedesca. Si faccia ricercare dai suoi subalterni la legge tedesca del 1° giugno 1870 e vi troverà, se non isbaglio, all'art. 21 o 24, ordina che tutti i Tedeschi che vanno all'estero se vi restano stabilmente per dieci anni, perdono la cittadinanza; onde quelli, che tornarono nel 1870, tornarono per non perdere la cittadinanza, perchè la guerra durò lungamente nel sorriso sanguinoso d'innunerevoli vittorie.

Io formulo due voti: che mai più avvengano nel futuro guerre simiglianti; che l'Italia nostra possa ottenere almeno in parte la prosperità economica e industriale, per cui la marina e il commercio germanico si svolsero e si accrebbero energicamente. L'Italia è la regione benedetta dal raggio del sole, ha molte virtù, ma la natura non le ha dato nè ferro, nè carbone; e quindi la patria nostra non sarà mai in grado di poter fare quello che fanno altre nazioni. Uno degli errori fondamentali della nostra vita politica fu quello di volerci

sempre gonfiare, di crederci forti e di volere imitare la nostra magnanima alleata.

Così abbiamo grandi quadri senza soldati, molti generali; ma condizioni, delle quali non stimo ora parlare, per carità di patria e per opportunità di misura.

Dette queste cose, corra avanti la legge. Al pari degli altri, l'art. 33 sarà votato e tutto andrà pel peggio delle cose. Però constato che nessuno ha pensato di confutarmi, e che l'onorevole ministro ha implicitamente ammesso che g'iscritti nelle leve saranno abbandonati in tempo di pace.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'art. 33 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 34.

Dopo l'articolo 120 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, e dopo il corrispondente articolo 43 del testo unico delle leggi per la leva marittima, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 120 *bis* del primo testo unico (art. 43 *bis* del secondo testo unico). Coloro che al momento del concorso alla leva si trovino come allievi interni in Istituti del Regno o della Colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni, e siano arrolati in prima categoria, potranno ottenere, in tempo di pace, che la chiamata alle armi sia rimandata fino al compimento del ventiseiesimo anno di età. Cessa per essi l'ottenuto beneficio, compiuta che abbiano questa età, od anche prima, se abbiano tralasciato gli studi intrapresi.

Qualora si rechino all'estero in qualità di missionari in que' luoghi e sotto quelle condizioni che saranno prescritte dal Ministero degli affari esteri, saranno ad essi applicate le facilitazioni concesse agli iscritti nati e residenti all'estero.

(Approvato).

#### Art. 35.

È abrogato il paragrafo 3° della prima parte dell'art. 11 del Codice civile.

Su questo articolo era iscritto per primo il senatore Gabba, ma, non essendo presente, perde il suo turno ed ha facoltà di parlare il senatore Pellegrini, secondo iscritto.

PELLEGRINI. Devo limitarmi a poche parole; sia perchè i molti giorni occupati nella discussione di questa legge, per quanto importantissima, fanno omai a tutti desiderare la fine della discussione stessa; sia anche e principalmente perchè intorno al merito intrinseco della disposizione contenuta in questo articolo, nulla si può aggiungere alla sapiente critica fattane da un uomo che onora la cattedra e l'Istituto veneto, parlo del professore Vittorio Polacco, nella sua dotta *Memoria*, letta li 30 dicembre 1900 nell'Istituto Veneto, già pubblicata e distribuita a tutti voi, io credo, e della quale, con quella equanimità che lo distingue, il nostro relatore, ha dato un ampio riassunto nei paragrafi XIII e XIV della sua splendida relazione.

L'Ufficio centrale nostro, ha inoltre in apposito *ordine del giorno*, raccolto il voto dal professor Polacco espresso nella chiusa della sua *Memoria*, cioè che « quanto ha detto potesse servire almeno di stimolo a presentare una buona volta un armonico disegno di legge per tutto questo vitalissimo tema della cittadinanza ».

Mi sono creduto in dovere di prendere la parola su questo articolo, anche per essere assente l'onor. Gabba, iscrittosi a parlare. Mi limito a riassumere in breve il contenuto di quella pubblicazione, la quale rende inutili ulteriori confronti con altre legislazioni ulteriori osservazioni, oltre quelle inconfutabili esposte già, ripeto, dall'egregio professor Polacco, e confermate con la sua autorità dall'Ufficio centrale, e per esso dal suo illustre relatore.

Io, mi permetta di dirlo il Governo, mi dolgo che abbia esso accettato nell'altro ramo del Parlamento la introduzione *ex abrupto* all'ultima ora di quest'articolo 35 nel presente disegno di legge. Me ne dolgo anche per il motivo che ha condotto a questa illegica intrusione di una abrogazione di parte del Codice civile sul tema delicatissimo della cittadinanza, senza preparazione nè esame adeguato, senza riguardo all'insieme, e coartando chi vota il disegno di legge sulla emigrazione o a rigettare questo o ad accettare nolente quella abro-

gazione parziale e non coordinata, (senza che esistesse alcuna ragione logica e tanto meno alcuna necessità di questa intrusione. Si dovrebbe forse concludere che l'abolizione del paragrafo 3<sup>o</sup> dell'art. 11 del Codice civile non è generale, ma è operativa soltanto per coloro ai quali si provvede con questa legge sulla emigrazione? E se vale come norma per tutti, quale la ragione onde il Governo si lasciò indurre a lasciar modificare il Codice civile in questa legge e per occasione di essa?

Perchè a questo siamo venuti? Perchè il Governo non ha tenuto conto di inviti autorevoli replicati, già antecedentemente e da tempo rivoltigli, di studiare e proporre le opportune riforme organiche e coordinate della nostra legislazione sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza, e neppure tenne conto di un ordine del giorno formale del Senato, per cui il Governo avrebbe dovuto provvedere a tempo alla riforma, ordine del giorno che esso aveva accettato.

Ora io credo, che tutti noi qui dobbiamo tenere a questo che, quando con ordini del giorno solennemente vengono fatti al Governo inviti di presentare riforme legislative, devono essere sollecitamente e compiutamente eseguiti.

Questi ordini del giorno molte volte stanno ad esprimere un'alta deferenza del Senato verso il Governo, poichè ad essi si fa ricorso per non modificare un disegno di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento, e per non impedire la prossima attuazione d'una legge proposta. Quindi tanto più abbiamo d'altra parte il diritto che il Governo, tenendo conto di quest'atto di deferenza con cui il Senato, invece di modificare una legge, si accontenta di ordini del giorno, dia a questi sollecita e compiuta esecuzione. Invece il Governo non curò di ottemperare a quell'ordine del giorno del Senato e lasciò scorrere tanto tempo senza presentare la chiesta legge di riforma alla nostra legislazione sulla cittadinanza.

Tanto più me ne dolgo anche perchè un importantissimo congresso giuridico, tenuto in una città tra le maggiori d'Italia, specialmente illustre per gli studi giuridici, il congresso di Napoli, a cui presero parte giuristi autorevolissimi, ha dichiarato, in nome dei giuristi italiani, la necessità che anche la nostra legislazione, su questo tema dell'acquisto e della per-

dità della cittadinanza fosse corretta. Ed il Governo ha fatto plauso al Congresso, lo ha onorato in tutti i modi; ma, quando siamo stati a mostrare i frutti pratici di quegli studi, non ne ha fatto nulla.

Nè maggiore riguardo ebbe il Governo al congresso dell'Istituto di diritto internazionale tenuto a Venezia nel 1896, ed alla discussione ivi tenuta sul progetto intorno ai conflitti di nazionalità. Per questa trascuranza colpevole, per questa biasimata impreparazione del nostro Governo, nonostante tanti eccitamenti, avvenne che, in occasione di questo disegno di legge, quando all'improvviso è venuta fuori una proposta che modifica la legislazione sulla cittadinanza, l'ha accettata sebbene incompiuta, incongruente, difettosa e in sede impropria; temendo, non accettandola, di compromettere le sorti della legge in discussione, ed ha creduto di trovare di questa sua condotta una giustificazione nei numerosi voti contrari, riscontrati nelle urne, nonostante la sua compiacente adesione.

Io invece credo che molti di quei voti contrari siano dovuti anche al fatto di aver acconsentito, non lodevolmente per me, ad accettare l'introduzione di articoli che non avevano niente a che fare collo scopo diretto ed immediato della legge che si discute.

Mi lagno poi dell'articolo in sè, perchè non lo credo nemmeno nella sostanza punto buono per parecchie ragioni, che riassumerò quasi telegraficamente per non togliere troppo tempo al Senato.

Ma prima di tutto, ripeto, la disposizione dell'art. 35 che dichiara abrogato il paragrafo 3, della prima parte dell'art. 11 del Codice civile, e l'art. 36 per il quale è dato al potere esecutivo di concedere in certi casi la grande cittadinanza, sono fuori di luogo, perchè questa è una legge diretta esclusivamente a tutelare l'emigrazione, di un certo ordine di cittadini, che ha un oggetto speciale. Fuori di luogo quindi tanto più il disposto dell'art. 35 per abolire questo paragrafo 3° dell'art. 11 del Codice civile, perchè questo non contempla che l'accettazione d'impiego da un Governo estero o prestazioni di servizio militare ad esso. Si disse che l'abolizione favorisce la occupazione d'Italiani presso i Governi esteri, e che perciò era opportuno di sancirla. Ma l'argomento non è coor-

dinato ai fini di questa legge. La emigrazione della quale qui trattasi avviene per tutt'altra ragione che quella per la quale si volle abrogare il disposto del Codice: e da tutti si vuole limitata la portata della legge attuale sull'emigrazione ad una certa classe di cittadini, che non può aspirare all'estero ad impieghi, o servizi governativi e per i quali potrebbe averne beneficio anche la nazione nostra.

Qui trattasi della emigrazione della classe più misera, più povera, più bisognosa, e che di regola generale non potrebbe darci coi suoi servizi presso Governi esteri benefici diretti. Nè si può credere che tra questi emigranti i Governi esteri vadano a trovare funzionari e impiegati di alto grado o d'ordine superiore. Dunque è fuori di posto anche per la qualità delle persone, a cui questa legge sull'emigrazione si applica.

Non mi persuade l'art. 35, perchè con esso nè si seguita la osservanza dell'antica teorica legislativa sulla perdita della cittadinanza a motivo del servizio militare o civile presso un Governo estero, nè si accetta la nuova teorica, la quale, pur non volendo sancita la perdita della cittadinanza *a priori*, immediata ed assoluta, per il solo fatto di avere accettato, senza permissione del proprio Governo, l'impiego da un Governo estero o il servizio militare di potenza estera, tuttavia esige che un cittadino non possa conservare la cittadinanza, quando continui a prestare servizio militare o civile presso un Governo estero, non ostante il divieto espresso, il dissenso palese, l'ingiunzione del suo Governo nazionale di abbandonare quel servizio.

Con questo articolo 35 voi vi siete privati persino di quest'arma; autorizzate in questo modo, che continui ad essere cittadino italiano anche colui che presta il suo servizio ad un Governo estero, in condizioni tali, in cui vi può essere la massima contraddizione morale fra l'adempimento dei propri doveri di cittadino italiano, e di quelli che gl'impone il Governo estero, a cui deve pure obbedienza nel prestargli servizio. Perfino in questo caso, a differenza di tutte le legislazioni europee, si viene a mantenere la qualità di cittadino italiano, e quindi coi doveri anche i diritti relativi, fra i quali quello della protezione, anche a colui che, contro il divieto espresso e peren-

torio di continuare a prestar servizio ad un Governo estero, si ride del divieto governativo della incompatibilità morale che lo giustifica, e deve essere protetto da quello stesso Governo nazionale che deve tollerarne le offese. Per le conseguenze giuridiche che derivano dall'art. 35 non potete invocare che l'esempio del Belgio e del Lussemburgo, paesi i quali per condizioni speciali non possono essere addotti ad esempi.

Molte le contraddizioni che conseguono dall'art. 35, come avviene quando si fanno degli strappi, con disposizioni di legge spezzate, frammentarie, *ad occasionem*, ad una legislazione organica su tutt'altra materia! L'abolizione di cui l'art. 35 significa che si esclude ogni « valore giuridico sulla cittadinanza » al fatto di prestare servizio militare o di assumere servizio presso un Governo. Ma ciò è in contraddizione con l'art. 6 del Codice civile, che rimane in vigore. L'art. 6 del Codice civile dice che il figlio reputato straniero di un cittadino italiano divenuto straniero, potrà eleggere la cittadinanza italiana dietro una dichiarazione, della quale però non avrà bisogno se egli assumerà un servizio pubblico civile o militare. Dunque il servizio militare o civile per l'art. 6 del Codice civile, che resta in vigore, significa una dimostrazione implicita, ma efficace quanto la esplicità, della volontà di avere la cittadinanza del paese presso cui si presta servizio. Ma nello stesso tempo invece, con l'abolizione di cui l'art. 35, a quell'identico fatto del servizio militare e civile si nega questa efficacia di portare con sé la conseguenza medesima.

Contraddizione con l'art. 80 dello Statuto, perchè, mentre rimane in vigore la proibizione fatta al cittadino italiano di accettare decorazioni o pensioni da Governi esteri, gli si permette di accettare e di conservare assai più cioè il servizio militare o civile presso quei Governi.

Contraddizione inoltre col disposto del Codice penale, perchè quell'italiano che aveva perduto la cittadinanza italiana, se, per effetto di nuovi doveri, ha portato le armi contro di noi, sarebbe stato passibile di una pena assai minore, mentre, approvato questo articolo, andrà soggetto ad una pena assai maggiore, e per una durata da uno a quindici anni di differenza.

Poi, una delle questioni più ardue e complicate nei coinvolti rapporti internazionali, è quella delle eredità, specialmente dato il principio che il diritto di eredità va regolato secondo la legge della nazione a cui appartiene il *de cuius*.

Se voi, come fate con questa abolizione, moltiplicate i casi di possibili conflitti fra due cittadinanze, evidentemente aumentate del pari i casi di controversie sulle leggi da applicare in tema di successione, con disposizioni che molte volte possono essere opposte, rapporto alla successione dello stesso individuo. Vi saranno degli Italiani, che, invocando la continuata cittadinanza italiana, non ostante il servizio estero del defunto, vorranno l'applicazione della legge italiana per aspirare alla sua successione; mentre diranno altri che, per effetto dell'assunto impiego e servizio conseguiti un'altra cittadinanza e vorranno l'applicazione di altre legislazioni, quand'anche informate al principio sulla devoluzione della eredità, il quale noi abbiamo sancito nell'art. 7 delle disposizioni preliminari al Codice civile.

In altre parole, mentre si sarebbero dovute organizzare tutte le disposizioni sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza, in armonia con le nuove esigenze dei moltiplicati rapporti internazionali, per quanto è possibile, e quindi metterle in armonia coi nostri nuovi bisogni di una colonizzazione libera, operosa e feconda, noi siamo venuti con questo rapprezzo, a mettere in discussione principi anche inconcussi nella legislazione europea, od almeno a fare una nuova applicazione frazionaria di un principio che potrà essere buono, coordinato con altri, ma può essere pessimo lasciato in disarmonia con essi.

Avete creato al Ministero degli esteri una difficoltà, che in un dato momento potrebbe essere di grave momento, perchè conservare la cittadinanza, è mantenere l'obbligo della protezione, e mantenerla anche in momenti in cui vi possono essere dei conflitti fra il Governo nostro ed il Governo straniero, nei servizi del quale perseveri il nostro cittadino, è costringere in una posizione di contraddizione chi rappresenta all'estero il nostro Governo.

Nell'affrettata votazione della Camera di questo art. 35 è rimasta insoluta una questione, che si presenterà pure. Per coloro che avranno

già assunto un impiego o servizio militare all'estero quando questa legge sarà pubblicata, che effetto essa avrà?

Si manterrà quella perdita della cittadinanza italiana che era stata conseguenza *ope legis* dell'art. 11, oppure per effetto della nuova legge riacquisteranno essi immediatamente la cittadinanza perduta?

Di questa controversia nulla dice il disegno di legge.

Eppoi, appunto per quella regola sul servizio militare che sta scritta nell'art. 12 del Codice civile, è evidente, che quanto più si mantiene contro la legge precedente la cittadinanza italiana, di altrettanto si estenderà l'obbligo del servizio militare sui discendenti. Imperocchè fu già giudicato che intanto è soggetto all'obbligo del servizio militare il nato e domiciliato all'estero, in quanto sia figlio di *cittadino italiano*.

Fu detto che questa era una disposizione liberale. Non mi sembra che questa qualifica sia bene appropriata.

Molte volte questa parola si adopera secondo i casi.

Come, per me, non è liberale trasportare al potere esecutivo facoltà pertinente al potere legislativo, così non chiamo liberale questa disposizione che carica un individuo di pesi e di vincoli maggiori.

Non ho d'uopo di estendermi maggiormente su queste osservazioni sommariamente riassunte per dimostrare la inopportunità assoluta di quella disposizione, non lodevole in sé, e non debitamente coordinata con la necessaria riforma legislativa sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza.

L'Ufficio centrale, per non rimandare alla Camera il disegno di legge, cancellandone gli articoli 35 e 36, ha proposto su questo tema il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a presentare sollecitamente un disegno di legge sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza, il quale regoli tale materia in modo corrispondente alle condizioni odierne delle relazioni internazionali e della emigrazione italiana ».

Non è dubbio che dal punto di vista della retta funzione legislativa sarebbe più conveniente non cominciare dalla accettazione di una

improvvida disposizione, confidando che in una legge di là da venire vi riparerà.

Sarebbe stato più corretto non accogliere gli articoli 35 e 36.

Confesso però, che per quanto mi dolga che il Governo sia stato troppo condiscendente nell'accettare nell'altro ramo del Parlamento la introduzione di questi articoli, pur tuttavia sono tanto convinto della necessità di affrettare la sanzione di questa legge, che per parte mia credo che anche questo difetto debba essere tollerato in vista dei tanti vantaggi sperati, e nemmeno pel dissenso nostro sul tema in discorso mi sento di negare il mio voto alla legge.

Concordo quindi nel rimedio, che spero non vorrà essere invocato ad esempio e divenire un metodo nelle nostre deliberazioni, nel rimedio che considero eccezionalissimo, degli ordini del giorno. Però pregherei l'Ufficio centrale ed il ministro, che certo deve essere ben disposto ad accettare l'ordine del giorno del quale ho dato lettura, di voler consentire che venga lievemente modificato.

La legge non deve entrare in vigore in ogni sua parte in un giorno fisso, determinato, ma in parte e successivamente, a seconda delle diverse disposizioni che verranno emanate.

Io non so quando entrerà in vigore questo art. 83. Tutto qui è anormale e vi sono ragioni per credere che andrà in vigore dopo certo tempo, e ragioni per applicare il termine dei 15 giorni, perchè non si dice, rapporto all'art. 35, quando entri in vigore, e non è esso collegato con alcuno dei regolamenti da emanarsi.

Tuttavia, per diminuire i danni che possono conseguire dall'art. 35, vorrei, prima di tutto, che invece dell'avverbio *sollecitamente*, col quale il Governo è invitato a presentare un nuovo disegno di legge, si fissasse un termine preciso, e vorrei dire, se fosse lecito, perentorio.

La necessità di porre fine a tutte le questioni è urgentissima, specialmente riguardo alle controversie ereditarie.

Vorrei che prima delle vacanze estive fosse votata la nuova legge organica che domandiamo per l'acquisto e la perdita della cittadinanza. A quell'avverbio io sostituirei, quindi lo ripeto, un termine fisso. Dire con *sollecitu-*

*dine* è troppo indeterminato e troppo relativo. Il Ministero ha tante altre cose da fare e potrebbe ritardare troppo, giustificandosi col dire che il Senato lasciò al suo apprezzamento la preferenza da darsi a quest'oggetto ovvero ad altri oggetti. Perciò proporrei che si dicesse *entro due mesi*. Poi vorrei escludere fin d'ora ogni dubbio, anche solo remoto, che coll'approvare oggi quell'art. 35 il Governo ed il Parlamento si considerassero moralmente obbligati come se la votazione degli art. 35 e 36 manifestasse il vero pensiero legislativo, che fosse buona in sé la risoluzione data, rapporto alla questione sulla cittadinanza, negli art. 35 e 36.

Io non voglio da parte mia neppure far ritenere fin d'ora che la risoluzione futura debba essere necessariamente diversa.

Io intendo che sia riservata per intero ogni questione, e quindi che sia riservata anche la questione alla quale si riferisce questo art. 35 — e così per l'art. 36 — cosicché il nuovo progetto sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza venga studiato e presentato dal Governo come se il potere legislativo oggi non avesse detto nemmeno una parola rapporto alla cittadinanza.

Tutto deve rimanere impregiudicato: perchè se invece il Governo credesse che con la votazione degli articoli 35 e 36 la questione fosse moralmente pregiudicata, e che in questo punto il potere legislativo si fosse già pronunciato *cognita causa* nel senso di detti articoli, dovrei con mio sommo rincrescimento votare contro la legge, perchè è mancata del tutto nei due rami del Parlamento la discussione e la preparazione opportuna per affermare con verità che oggi siasi voluto dare una soluzione al problema *cognita causa*, mentre invece la verità è che agli articoli sulla cittadinanza si dà passata soltanto per condurre in porto le altre disposizioni sulla emigrazione.

Ad eliminare ogni più remoto dubbio futuro, proporrei quindi che l'ordine del giorno fosse così modificato:

« Il Senato invita il Governo a presentare entro due mesi un disegno di legge sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza, il quale regoli per intero tale materia anche per quanto riguarda il disposto dell'art. 35 di questo disegno di legge, in modo corrispondente alle

condizioni odierne delle relazioni internazionali e dell'emigrazione italiana ».

PRESIDENTE. Questo emendamento sarà posto a partito quando si discuterà l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

Il senatore Lampertico, relatore, ha facoltà di parlare.

LAMPERTICO, *relatore*. Ringrazio il senatore Pellegrini delle osservazioni fatte.

Prima di tutto devo ricordare al Senato che su questa materia vi è già un altro ordine del giorno il quale è stato deliberato dal Senato il 19 aprile 1899. Quest'ordine del giorno è stato presentato dalla relazione dell'Ufficio centrale per la cittadinanza al principe Aslan d'Abro Pagratide.

L'ordine del giorno a cui accenno è il seguente: « Il Senato, convinto della necessità di regolare la materia della naturalizzazione a completamento degli articoli 3 e 10 del Codice civile, invita il Governo a presentare il relativo disegno di legge ».

Ora questo veramente non è l'oggetto particolare dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, ma in qualche maniera lo investe, perchè è un ordine del giorno assai largo che comprende tutto quanto quel capo del Codice civile, che regola il diritto di cittadinanza. Ora l'Ufficio centrale non può avere difficoltà di richiamarsi anche a quest'ordine del giorno, perchè richiamandosi, non solamente l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale ancora di più si svolge, in qualche maniera, in tutta quanta la sua ampiezza, ma poi perchè è onore del Senato richiamarsi alle nobili sue tradizioni, ricordando l'opera del Senato nell'iniziare tali riforme.

Il senatore Pellegrini ha fatto un'altra osservazione, che concerne il limite di tempo entro cui il Governo dovrebbe presentare queste riforme del capo 1° del Codice civile sulla cittadinanza. Io qui in verità debbo aspettare le dichiarazioni del ministro, poichè si tratta di un impegno che assume il Governo.

Però è certo che l'urgenza, specialmente in materia di eredità, posta particolarmente in rilievo dal senatore Pellegrini, fa desiderare che il Governo del Re non tardi a proporre la riforma che viene invocata.

L'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale è in questi termini:

## IV.

« Il Senato invita il Governo a presentare sollecitamente un disegno di legge sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza, il quale regoli tale materia in modo corrispondente alle condizioni odierne delle relazioni internazionali e della emigrazione italiana ».

La prima modificazione voluta dal senatore Pellegrini, ripeto, che non posso accettarla senza sentire prima le dichiarazioni del Governo.

Ma non è una grossa questione, tutti dobbiamo essere animati dal desiderio di far presto. Vi possono essere anche interessi privati di prim'ordine che lo esigano.

Ora, che si dica sollecitamente o che si stabilisca anche un termine prefinito, in fondo, differenza sostanziale non c'è, dunque su questo punto, mi rimetto in gran parte alle dichiarazioni del Governo.

Il senatore Pellegrini vorrebbe inoltre introdurre, nell'ordine del giorno, una specie di dichiarazione di cautela, e cioè, che non si venga con quest'ordine del giorno a limitare menomamente quelle proposte le quali si crederà di fare per soddisfare all'ordine del giorno che noi proponiamo. Egli in qualche maniera teme che l'aver accettato, supponiamo che questo sia, l'art. 35, obblighi il Governo a farne quasi fondamento del substrato delle sue proposte.

Io a dire il vero non avrei ragione di questo timore. Perchè quando il Governo viene davanti al Parlamento con una proposta di legge, è certo che il Governo stesso può modificare senz'altro anche tutto quello che fosse stato in precedenza deliberato. Sul merito dell'art. 35 non vorrò adesso dilungarmi avendone già bastantemente parlato nella relazione.

Solo apprezzo moltissimo, per richiamare anche su questo l'attenzione del Governo, l'osservazione fatta dal senatore Pellegrini. Infatti ci possono essere due dubbi gravissimi; uno l'ha accennato il senatore Pellegrini, l'altro l'accennerò io; se cioè quell'articolo per essere introdotto in una legge, che ha per oggetto l'emigrazione, regoli solo gli emigranti, oppure abbia applicazione per tutti i cittadini del Regno, come mi pare si debba intendere. L'altro dubbio proposto dal senatore Pellegrini, se la

legge abbia, come dicono i Toscani, gli occhi all'indietro, cioè se abbia effetti retroattivi o no. E credo che questo sia un punto che richiamerà l'attenzione del Governo, tanto più che altre leggi, come quella del Belgio del 1865, risolvono il dubbio. Certo non è la migliore sede per fissare un principio generale di diritto, una legge che ha un oggetto speciale.

Tale riforma poi può per alcuni sembrare temeraria, per altri timida. È verissimo quanto ha detto il senatore Pellegrini, che occorre una legge la quale una buona volta stabilisca le condizioni per cui chiechessia possa *dissacrarsi* dagli obblighi verso la patria; possa anche rinunciare alla propria cittadinanza: il dubbio frodolento di Sinone, che solo dopo essere stato accolto fra i Troiani esclamò: *fas mihi Graiorum sacrata resolvere iura*; dobbiamo noi risolverlo non con la fede fallace di Sinone, ma colla buona ed onesta fede di cittadini.

Sull'argomento dunque della cittadinanza richiamiamo l'attenzione del Governo e nuovamente lo invito ad occuparsene con sollecitudine, anche per quelle più urgenti ragioni addotte dal senatore Pellegrini quanto alle eredità.

Per il tempo, in cui il disegno di legge debba essere presentato, attendo le dichiarazioni del Governo.

Per la clausola poi, la quale il senatore Pellegrini vorrebbe aggiungere, che cioè questo non implica un obbligo del Governo di presentare un disegno di legge piuttosto conforme a questo o ad altri principî, prego il senatore Pellegrini di abbandonarla, perchè va da sè.

È evidente che, quando il Governo farà questa proposta, potrà anche farla in modo affatto contrario a quello che oggi si delibera; ne è nella piena facoltà, come è nella piena facoltà il Parlamento di divenire a quella risoluzione qualunque che credesse più opportuna.

Se occorresse entrare di più anche nel merito della cosa, lo farei, ma parmi che sia superfluo, una volta che tutti sentono, tanto se favorevoli o contrari all'articolo, quale venne adottato dalla Camera dei deputati, la necessità di studiare quest'argomento. Tutti sentono il dovere che il Senato ha di tener vive le sue tradizioni, giacchè, se l'ordine del giorno del 19 aprile 1899 non ha lo stesso oggetto di quello che proponiamo oggi, porta però alla stessa conseguenza, la riforma del capo del Co-

dice civile concernente la cittadinanza. I principi del Codice civile sulla cittadinanza vennero sanciti in condizioni ben diverse da quelle in cui ci troviamo oggi, quando ancora le relazioni internazionali erano ben lontane dal raggiungere l'importanza mondiale odierna.

Più che soffermarci in una critica dell'articolo adottato dalla Camera dei deputati, devono esserne soddisfatti quelli stessi, che lo trovano deficiente.

Offriamo loro il modo di renderlo più adeguato al fine che ci proponiamo.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. I discorsi degli onorevoli Pellegrini e Lampertico mi permettono di essere breve assai più di quello che avevo pensato di essere, benchè io debba dichiarare che il tema il quale dev'essere largamente trattato, è questo. L'articolo è riconosciuto erroneo, perciò si propone un *ordine del giorno* che l'egregio collega Pellegrini vorrebbe emendato per fissare a due mesi il termine fatale per l'impegno che assume il Governo, quello, cioè, di presentare un disegno di legge sulla cittadinanza, specialmente nei rapporti internazionali. Ho udito or ora una dichiarazione fatta dal relatore, il quale ha detto essere cosa buona che le leggi sieno deficienti, perchè così si farà presto lavoro di correzione. Non voglio perdere tempo: osservo soltanto che codesta non è legge deficiente sulla materia, ma molesta ed esuberante, perchè lede una parte vitale, essenzialissima del diritto pubblico nazionale, che non ha se non una corrispondenza con una legge intorno all'*emigrazione* e che non può razionalmente ottenere venia, perchè non mirò a risolvere un conflitto internazionale fra più legislazioni, ossia il conflitto di giovani costretti da due nazionalità a due servizi militari e alle pene che vietano ad essi di optare per la cittadinanza di origine dopo la età maggiore.

Io che presi parte, non al congresso che ebbe sede a Venezia, ma alle sezioni annuali dello Istituto di Diritto internazionale, in cui spesso emerse l'ingegno italiano, avevo il dovere di raccomandare ai legislatori della patria quanto la coscienza giuridica del mondo civile da tempo raccomanda. L'onorevole mio amico Pellegrini ha parlato della riunione annuale

dell'Istituto di Diritto internazionale che nel 1894 ebbe luogo in Venezia. Anche prima di quell'anno, si erano espressi molti voti oltre quelli richiesti dal mio egregio amico e collega il prof. Polacco.

Dirò cose notissime, ma necessarie a ricordarsi al fine di essere chiaro.

Chi studia il diritto comparato trova che in tre modi si svolge la legislazione intorno alla cittadinanza, o in disposizioni scritte nelle Costituzioni, come per esempio fece la Rumenia con altri paesi, o in leggi speciali, o in un titolo del Codice Civile.

Poichè la lunga epoca sventurata del servaggio nazionale, in cui non eravamo cittadini, ma sudditi, privati de' veri diritti politici, che mettono in azione le forme del libero governo, i Governi italiani, o meglio, quelli che dividevano l'Italia, avevano nei singoli Codici, il Subalpino, lo Estense, il Napoletano, osservate, quanto alla cittadinanza, le norme del Codice francese, che nel Codice Napoleonico pose il titolo della cittadinanza. Il Parlamento italiano nel dare il Codice unico deliberò (e le fonti delle leggi sono limpide) che per sorgere dalla cittadinanza non la sola capacità civile e il diritto agli uffici pubblici con poche altre utilità, ma la piena dignità ereditata dalle tradizioni italiane, a stretto rigore avrebbe dovuto svolgere la legislazione sulla nazionalità o cittadinanza in una legge singolare. Pertanto preferì di rispettare la tradizione del diritto codificato per la grande influenza, che la cittadinanza, la rinuncia e la perdita e la ricuperazione di essa esercita sulle relazioni di diritto civile sullo stato delle persone, delle famiglie, delle obbligazioni e delle successioni.

Il legislatore volle affermare il principio della *libera rinuncia* alla patria, principio copiato dal Codice Ginevrino, e fece sanzione che ricorda il Rousseau che un giorno mise pubblico avviso, il quale avvertiva che faceva abdicazione dalla *cittadinanza del piccolo Cantone*. Però al 17 febbraio 1865, quando si discusse rapidamente quel Codice, il Mancini notò che, non ostante le grandi e buone innovazioni le quali si introducevano nel nuovo codice di fronte al diritto francese, perchè si tolse la perdita della cittadinanza per l'*animus non redeundi*, si coordinò l'unità della famiglia col diritto di natura, e di figliazione e via discorrendo; si erano accolti alcuni errori, tra gli altri quello riconosciuto

come una soverchia licenza, ossia la rinunzia della patria, sanzionandosi che sol che un cittadino faccia al sindaco del comune la dichiarazione di rinunzia e si rechi a *resiedere* (mediti il Senato il valore della parola) all'estero, fosse consumata la rinunzia voluta.

Queste due semplici condizioni: una rinunzia scritta e l'uscita dal Regno avrebbero fatto rimanere un cittadino, che per ventun anni respirò le aure italiane, ne raccolse il pensiero, ne ebbe la protezione senza cittadinanza; si osservò che era più difficile cambiare il domicilio che la cittadinanza. Infatti, se uno che abiti a Bardonecchia si recasse dal sindaco a dichiarare che non intende di essere più cittadino italiano, e in pochi minuti si recasse a vivere oltre il traforo del Cenisio, in terra francese, non sarebbe più cittadino italiano. La disposizione era persino poco seria, perchè la rinunzia non dispensa dal servizio militare.

La nostra magistratura, nei rapporti del diritto civile, di cui autorevolmente ha parlato il collega Pellegrini, decise a tutela dei diritti dei terzi che, fino a quando non si fornisce la prova che l'italiano, il quale fece la dichiarazione di rinunzia innanzi all'ufficiale dello stato civile, e se ne andò in terra straniera, non provi di avere acquisita una cittadinanza di elezione, non abbia consumata la rinunzia, perchè nessuno può vivere senza cittadinanza.

Nella discussione generale io ricordai questa giurisprudenza; e i dubbi che solleva, perchè molti paesi non possono dare la cittadinanza se non dopo alcuni anni di domicilio o la subordinano a condizioni, a cui i nostri cittadini non possono sottomettersi. Ma di ciò sarebbe lungo il discorrere.

Al primo momento ch'ebbi il mandato legislativo, nel 1874, era stato già fondato l'*Istituto di diritto internazionale*, che si propose di preparare l'unificazione del diritto nuovo mediante trattati internazionali. Io ch'ebbi l'onore di essere uno dei fondatori, presi l'impegno di propugnare le più utili e giuste riforme. Non ricorderò la missione data dal Governo al mio maestro Mancini. Ricordo che, allorquando il Mancini fu ministro degli affari esteri, non dimenticò gli utili rinnovamenti indicati dal suo vasto intelletto, propugnati col suo cuore e con la sua fede nel progresso, nel consorzio civile. Io lo interpellai, col suo consenso, in Senato

nel 1884, e mi promise una legge di emendazione, che insieme avevamo studiata; e quando l'anima mia rimase priva di lui, interrogai i ministri Crispi e il Rudini per promuovere tali riforme; non ricorderò le mozioni da me svolte, non un disegno di legge sulla cittadinanza per valorosi generali stranieri, ch'erano nel nostro esercito, sempre intorno alla necessità di correggere la legislazione sulla cittadinanza. Nessuno si oppose e nel Ministero vi erano studi, ai quali io avevo recata l'opera mia modesta, ma coscienziosa, tanto che ne feci amplissimo discorso nella relazione della legge consolare che poi scrissi da me nell'anno 1891.

Quando mi convinsi e certo fui che qui si promette per non attendere, ricordai più volte, le mancate promesse perchè gli *ordini del giorno* sono ponticelli, idonei a far saltare gli ostacoli, che le anime innocenti trovano a deliberare certe leggi; protestai, e quindi presi accento meno sommessso. E il relatore lo può dire, anche nella discussione della legge per la naturalizzazione data al signor D'Abro, ricordai la urgenza delle promesse, e provocai risposte dal ministro San Marzano. Fui lieto di ricevere un opuscolo del mio collega il Polacco, che ripete e chiede quanto dai più vecchi si era chiesto. Esso prova la mente concorde dei giuristi.

Tornerò ancora su questa vessata questione, e pur troppo resteranno fallite le promesse che si vogliono ottenere con *uno degli ordini del giorno*. Però il Polacco, il relatore, l'onorevole Pellegrini non svolsero il tema del servizio militare e del conflitto tra le leggi. Che cosa ha detto oggi il ministro della guerra? Che il Governo, pur volendo fare grandi agevolazioni ai nostri coloni, non crede di dispensarli dall'obbligo del servizio militare. Invece, per una notizia raccolta nella Relazione, che oggi è stata ripetuta dai due preopinanti, sappiamo che non per iniziativa della Corona, ma per iniziativa parlamentare, si confuse nel tema della *emigrazione* una riduzione del diritto politico sulla perdita della cittadinanza. Il Governo, all'ultima ora della discussione nella Camera dei deputati, accettò l'art. 35, che abroga la prima parte del capoverso terzo dell'art. 11. Si notino le parole *prima parte*. Per tale soppressione il capoverso terzo contempla due casi: « la perdita della cittadinanza di colui che, senza permissione del Governo,

abbia accettato impieghi in un Governo estero », e il fatto del servizio militare straniero è ridotto a questa dizione: « Si perde la cittadinanza da colui che abbia ricevuto impiego da Governo straniero senza permissione del Governo ».

Io vorrei sapere dai ministri che accettarono questa ferita fatta alla legge della cittadinanza, quanti sono gli Italiani che hanno impieghi da Governi stranieri e che vogliono ritornare in patria, perchè è regola di corretta potestà legislativa che non si debbano fare leggi per casi o impossibili o rarissimi, tanto più che la consuetudine e la giurisprudenza hanno ammesso che la permissione si possa ottenere anche dopo l'accettazione dell'impiego. È noto che questo caso di perdita è giustificato dalla impossibilità in cui il cittadino si pone di potere servire il suo Stato servendo Stato straniero e dalla volontà presunta di rinunzia, perchè non chiese il permesso. Però bisogna intendere con le parole del Codice « ...un ufficio dipendente dallo Stato, che comprenda funzioni politiche, amministrative, giudiziarie e diplomatiche ».

Gli uffici debbono essere quelli di un Governo regolare, riconosciuto, non di un Governo insurrezionale. Gli uffici di avvocati, di medici, di professori, di architetti, potrebbero cadere nell'articolo se fossero dalle legislazioni straniere qualificate come uffici di Governo.

Nella legge sulle incompatibilità parlamentari si sanzionò che l'ufficio di console di un paese amico, assunto gratuitamente dopo l'*exequatur* ricevuto dal nostro Governo, sia incompatibile con l'ufficio di deputato. E fu strano il caso - per quanto necessaria la severa applicazione della legge - dell'Antona-Traversi, che, non avendo dato in tempo le sue dimissioni da console della Repubblica di San Marino, vide annullata la sua elezione a deputato per detta incompatibilità. Numerose sono le controversie sorte sull'art. 11. I tribunali hanno larghissima potestà nell'applicazione dell'articolo. L'impiego presso un principe straniero avrebbe bisogno del permesso? Occorre che il Governo diffidi il cittadino di non rimanere nell'ufficio assunto?

Questa mutilazione di una parte tanto modesta del capoverso dell'art. 11, del Codice civile, è cosa tanto poco ponderata che si è divulgata la voce che fu consentita per paura di

non ottenere la maggioranza. È cosa esiziale per il corretto sistema rappresentativo questa miseria di intenzioni.

Ma pure esprimendo la poca serietà e correttezza dell'abrogazione di questo caso di perdita, che più tardi dimostrerò non essere stata raggiunta, essa risulta grave solamente per la condizione dura in cui rimasero gli umili, che si volevano proteggere. Infatti colui che ottenne un ufficio e forse una pensione, che potrà essere stato persino un rimosso dal governo straniero per qualche colpa e che non è un colono, e che non volle mantenersi italiano, non perderebbe la cittadinanza, mentre la legge degli Stati stranieri dichiara naturalizzati coloro i quali sono al suo servizio. Così la legge presente avrebbe creato un nuovo caso di persona vivente con due nazionalità, dalle quali derivano due distinte capacità civili.

Vedete dunque a quali errori conduce il non ponderare le riforme, il non osservare i principi della ragione internazionale moderna. Si grida che non si debba permettere il cumulo di due nazionalità, e all'improvviso si crea un caso da evitare. Oh! sapienza de' nostri maestri dove tu ti raccogli? Esulasti dai concili legislativi?

E ancora più grave è la dissonanza. Vi sono più modi di perdere la cittadinanza; gli uni forzati, gli altri volontari. Forzato è quello dello smembramento della patria o della cessione di una parte del territorio dello Stato. Si introdusse nei trattati l'opzione tra la nuova e l'antica cittadinanza.

Spontaneo, volontario è del pari quello della rinunzia per dichiarazione espressa fatta al sindaco e per la posteriore uscita dal Regno. L'altro modo volontario è quello del servizio ufficiale dello Stato e di quello militare senza permissione del Governo.

In una specie singolare è da indicarsi quella della nazionalità imposta ai figli nati all'estero, che sono reputati italiani sino a quando non facciano opzione, che lo Stato ove essi nacquero non riconosce.

È strano che, mentre la legge disconosce l'effetto della cittadinanza straniera perduta perchè non si pensò di ottenere il permesso del Governo, rimanendo l'obbligo del servizio militare, invece non si vuole riconoscere il diritto pubblico dell'America Argentina, della Brasiliana

e di altri paesi. E pure siete governanti, che volete impedire la mala contentezza sociale, che volete tutelare gli umili, che non volete provocare la lotta di classe. Ed è poi ingiusta quella legislazione, la quale volle la prevalenza del loco natale, quando l'emigrato andò con l'animo di non tornare, spinto dalla speranza di trovare meno dura l'esistenza, e fu protetto e lavorò in terra buona. La psiche, la cultura libera, che poco chiede al cittadino, poco allo straniero locale, l'educazione, i costumi, la lingua sono acquisiti nell'ambiente del paese, in cui si vive.

E, se la nostra legislazione riconosce gli effetti della concessione della naturalizzazione per il cosiddetto contratto politico, che si forma tra il richiedente e il concedente negli effetti civili, perchè non riconosce la efficacia della perdita derivante non dalla rinuncia volontaria, ma dalla Costituzione del popolo tra cui si nacque e si crebbe? Le leggi politiche sono territoriali e non si può essere ribelli al paese dove si è nati e dove si vuol rimanere.

Credo, onorevoli colleghi, di avere ancora una volta fatta la dimostrazione della impossibile legge che la maggioranza va deliberando. Per l'amore, per la dignità nazionale e per quella delle nostre tradizioni, poichè l'Italia ha esercitato una grande azione benefica nella riforma del giure internazionale, voglio sperare che il Governo accetterà almeno la lieve modificazione proposta all'ordine del giorno dal senatore Pellegrini e sono lieto che egli l'abbia proposto, perchè, chi lo sa? se l'avessi proposto io, forse non avrebbe avuto buona accoglienza; perchè a detto di taluno ho troppo peccato di sfiducia verso il disegno di legge. In lingua italiana *sollecitamente* significa più di *due mesi*; ma l'esperienza insegna che, quando non si assegna un termine, si fa quello che si vuole. Una legge sulla cittadinanza deliberata e sanzionata dentro un anno correggerebbe gli errori che si licenziano, poichè questa strana legge non va subito in esecuzione.

Se il Governo non vorrà accettare la determinazione di due mesi per la presentazione del nuovo disegno di legge, a che non usare la iniziativa parlamentare? Per me, che chiesi le negate emendazioni, non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Ritourneremo poi su questa questione quando si tratterà degli ordini del giorno.

LAMPERTICO, *relatore*. Se l'onor. presidente

me lo permette, dirò che la sostanza della cosa stia nell'art. 35, al quale poi, mi si permetta la parola, viene a fare illustrazione l'ordine del giorno; mi sembra quindi più opportuno discutere dell'art. 35, nel quale si comprende l'ordine del giorno.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Signori senatori, dirò brevemente le ragioni che consigliarono il Governo del Re ad accettare l'art. 35 del disegno di legge. Non fu, come affermava il senatore Pierantoni, per provare la maggioranza; ma fu per la persuasione che questo numero 3 dell'art. 11 del Codice civile non rispondesse più siccome molte altre disposizioni, ai bisogni del nostro tempo. Di ciò diedero esempi le legislazioni francese e germanica. La legislazione francese forniva un esempio tanto più importante ed autorevole inquantochè il legislatore nel 1889 era tornato sui suoi passi abrogando una disposizione che si leggeva già nel Codice napoleonico. Nel 1889 la Francia ebbe a considerare che se questa è non una penalità, ma un caso di rinunziata cittadinanza, non concorrevano le ragioni per cui questa rinunzia può indursi sia pure per presunzione di legge; perchè ben aveva potuto un cittadino francese assumere un impiego presso il Governo straniero non col proposito di rinunciare alla sua cittadinanza, ma per tante necessità e bisogni della vita che ben si possono conciliare col proposito di conservare la cittadinanza di origine.

La legge del 1889 in Francia stabilì che allora soltanto si perdesse la cittadinanza francese quando il Governo avesse ingiunto al cittadino impiegato all'estero di tornare in Francia, o di abbandonare l'impiego, ed il cittadino nonostante, avesse persistito e continuato ad esercitare l'ufficio suo presso il Governo straniero. Allora soltanto parve fondata in legge quella presunzione per la quale si deve intendere che il cittadino abbia rinunciato alla cittadinanza.

Fu lo stesso concetto che informò la legislazione germanica la quale allora soltanto presume la perdita della cittadinanza quando alla ingiunzione fatta dal Governo il cittadino non abbia obbedito.

Queste ragioni che sono il fondamento della legge francese e della germanica parvero ben gravi a noi che abbiamo così larga corrente di emigrazione, a noi che purtroppo vediamo questi nostri concittadini in cerca di pane, lieti se qualche Governo straniero possa loro offrire il modo di spiegare le loro attività morali e materiali.

Del resto è una ben strana legge questa!

Questa disposizione rigorosa dell'art. 11, è bene che il Senato lo noti, non ha trovato finora nessuna applicazione.

Molti cittadini italiani hanno cercato e trovato impieghi presso Governi esteri e molti dei più illustri avrebbero dovuto esser dichiarati per ciò solo stranieri. Eppure tutto ciò non è venuto in mente ad alcuno in Italia, in Francia e nel Belgio, prova ne sia che il Laurent si doleva che questa disposizione di legge fosse ancora nel Codice, e mentre non era mai stata osservata ed egli stesso che l'aveva approvata prima dichiarò che si dovesse abolirla per rispetto alla serietà del legislatore.

Queste brevemente le ragioni che indussero il Governo ad accettare la modificazione dell'art. 11; l'esempio straniero, la necessità della nostra emigrazione, la non rispondenza di quella disposizione ai bisogni e ai tempi attuali. È una disposizione che non trova neppure sicuro fondamento di ragione giuridica, poichè mancano quelle condizioni che possono far presumere nel cittadino il proposito di rinunciare alla cittadinanza italiana.

Sono d'accordo con gli oratori che hanno affermato che questo metodo di modificare le leggi non è lodevole.

Abbiamo però molti esempi di emende di leggi generali, per via di articoli sparsi in leggi particolari.

Del resto io sono dell'avviso del senatore Lampertico, che molto meglio dell'ordine del giorno, costituisce un impegno per il Governo il fatto di aver modificato quest'articolo. Questo è un impegno più grave e formale di tutti quelli assunti fin oggi e che obbliga il Governo a rivedere sollecitamente la legge sulla cittadinanza.

Ma si dice: voi aprite la via a dispute e dubbi gravissimi sulla portata della vostra disposizione!

E mi pare che questa sia stata la tesi sostenuta dal senatore Pellegrini, che mi duole moltissimo di non avere potuto ascoltare perchè trattenuto nell'altro ramo del Parlamento da altri urgenti doveri. Mi si è riferito dunque che il senatore Pellegrini movesse due dubbi: L'art. 35 si applicherà ai soli emigranti, o a tutti i cittadini italiani i quali si rechino all'estero e ottengano impieghi da una potenza estera?

Per verità non esito a dichiarare che la disposizione essendo generale deve applicarsi a tutti, emigranti e non emigranti.

L'onor. senatore Pellegrini affacciava poi una questione di diritto transitorio; quale sarà l'effetto di questa disposizione su coloro che hanno perduto la cittadinanza prima della nuova legge? È un quesito assai delicato come comprenderà l'onor. Pellegrini. In Francia poichè la legge del 1839 non contiene alcuna disposizione che riguardi gli effetti transitori della legge stessa, la questione è stata variamente risolta. E non spetta neppure a noi pregiudicare l'opera dei tribunali e gli apprezzamenti dei giudici. Che, se convenisse esprimere un'opinione per coloro che hanno l'animo sospeso, io non esiterei a dichiarare che applicando la dottrina generale dei diritti acquisiti, ogni qualvolta il fatto è compiuto sotto l'impero della vecchia legge, la nuova legge non può esercitare alcuna influenza; diguisachè, se si tratta di persone, che prima di questa legge senza permesso hanno accettato impiego dal Governo estero e l'hanno acquistato sotto l'impero del Codice civile che all'accettazione dell'impiego annette la perdita della cittadinanza; la cittadinanza è perduta; la perdita è un fatto giuridico irrevocabile compiuto sotto l'impero della vecchia legge sulla quale non si può tornare. Altra è la questione della retroattività di una legge la quale modifichi la capacità giuridica, altra la questione degli effetti giuridici che può produrre una legge, la quale attribuisce per la prima volta un certo effetto ad una nuova disposizione.

Ma questo è un mio apprezzamento dedotto dalla dottrina della retroattività, esso certamente non vincola l'autorità giudiziaria. In Francia la legge ebbe già diverse interpretazioni, e forse altrettanto accadrà da noi.

Dicevo poc' anzi che l'accettazione dell'articolo 35 sarà il vero impegno, più che non sia l'accettazione dell'ordine del giorno, di emen-

dare tutta questa materia. E della necessità dell'emendazione fanno prova non solo i progetti cui accennava il senatore Pierantoni, ma anche gli studi compiuti in questo e nell'altro ramo del Parlamento a proposito della naturalità.

I punti fondamentali su cui si svolgono i dibattiti principali sulla cittadinanza sono questi: Conviene tener ferma la distinzione tra la grande e la piccola naturalità? Conviene tener fermo il vecchio concetto che la concessione della nazionalità sia quasi un beneficio? O invece conviene accettare il concetto nuovo che vi sia un diritto a domandare la nazionalità sotto l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge? Ed è ammissibile questa doppia forma di una naturalità per legge e di una per decreto reale? E sussistono davvero pericoli nell'estendere quella per decreto reale, e il potere esecutivo potrebbe abusarne creando così gran numero di cittadini si da spostare e mutare il corpo elettorale?

Questo problema si è più volte affacciato: e ultimamente, se ben ricordo, con un ordine del giorno del senatore Taiani, che invitava il Governo a studiare la questione; quest'ordine del giorno credo che il Senato voglia rinverdire, chiamando il Governo a riesaminare la questione della grande e piccola naturalità. Su questa questione già ci sono studi importanti; e se non nei due mesi, che vuole prefiggere il senatore Pellegrini, in un termine congruo e non molto lontano, il Governo spera di poter presentare le opportune proposte.

Degli altri punti intorno a cui la dottrina della cittadinanza è molto controversa, alcuni sono tali, che una buona legislazione interna può provvedere, altri no, poichè è necessario provvedere per trattati, se pure si troveranno arrendevoli gli Stati interessati.

I principî fondamentali ai quali evidentemente una legge sulla cittadinanza deve informarli, sono questi: che nessuno abbia due patrie, che ciascuno abbia una patria; che chiunque abbia rinunciato alla cittadinanza di origine la possa facilmente ricuperare.

Ora purtroppo accade che in alcuni paesi alla dottrina del *ius sanguinis* si contrappone l'altra del *ius soli*. Pel nostro Codice civile: figli di Italiani sono Italiani in qualunque paese nascano.

Nell'America invece i figli d'Italiani, nati

colà, sono considerati Americani: hanno due patrie.

Come è possibile rimuovere quest'inconveniente? È molto difficile rimuoverlo con leggi interne; i trattati soli possono provvedervi e le difficoltà che le trattative hanno incontrato finora ve le potrà esporre meglio di me il ministro degli affari esteri.

In secondo luogo vi sono cittadini che non hanno patria.

Eppure l'aver una patria importa non solo conseguenze gravissime dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista del diritto privato.

Nel nostro Codice, lo stato, la capacità delle persone, la successione, i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge nazionale. È cosa di suprema importanza determinare quale è la legge nazionale.

Il nostro Codice ammette che un italiano possa rinunciare alla sua cittadinanza e che cessi per ciò solo di essere italiano, anche prima che abbia acquistato la cittadinanza in un altro Stato; è possibile quindi che costui sia senza patria.

E molte sono le dispute dibattute nel diritto internazionale e nella giurisprudenza per sapere se mancando una patria vi sia altra legge regolatrice. È stata proposta la *lex domicilii* che sarebbe sostitutiva.

Un terzo punto è se non convenga di facilitare ancora di più che oggi non sia il ricupero della cittadinanza con forme più spedite e più semplici che non sieno quelle del Codice civile vigente.

Il Senato intende che questi sono problemi gravissimi che non si risolvono in due mesi, tanti sono i nessi che hanno col diritto politico, colla protezione diplomatica e consolare, colla capacità, la successione ecc.

Il Governo del Re può prendere l'impegno di studiare e presentare sollecitamente le sue proposte; e crede di poterlo mantenere, tenendo conto che un primo passo è fatto. Ma il Governo non può prendere l'impegno di venire qui entro due mesi con la risoluzione di un problema che per tanti anni ha affaticato legislatori e giureconsulti.

Il Senato sa, meglio di me, che è enunciato e attuato nel nostro diritto il grande principio

che anche gli stranieri sono ammessi al godimento dei diritti civili.

Nè noi ci siamo fermati qui, ma siamo andati più oltre con un alto senso di umanità, molto più oltre di altri Stati, ed è stata questa una prova della larghezza degl'intendimenti del legislatore italiano.

Ma mi consenta il Senato di dire che ciò non è stata prova di avvedutezza politica. Mentre altri Stati chiudevano le loro porte ai nostri concittadini, noi invece abbiamo aperte le porte del nostro paese a tutti.

Noi abbiamo concesso la delibazione delle sentenze straniere dopo un giudizio che riguarda non il contenuto materiale ma soltanto il concorso degli elementi formali della decisione ed abbiamo concesso di eseguire nel nostro paese le sentenze straniere anche senza reciprocità. Così accade spesso, che gli stranieri vengano qui a domandare esecuzione di sentenze che furono dettate contro Italiani all'estero e gl'Italiani non possano andare nel loro paese a eseguire le nostre sentenze, perchè quei paesi non ammettono giudizio di delibazione.

Nè basta; con la legge sul gratuito patrocinio noi abbiamo ammesso gli stranieri a litigare nel Regno contro gl'Italiani e a spese degl'italiani; laddove gl'Italiani non possano nei paesi stranieri litigare col beneficio della gratuita clientela, fuorchè per virtù di trattati o di reciprocità.

Noi abbiamo abolito la *causa iudicatum solvi* senza limite di sorta, l'abbiamo abolita, anche in questo mossi da un alto concetto umanitario: ma se gl'Italiani vanno a litigare all'estero quando non vi sia reciprocità, essi debbono prestare la cauzione.

Sono problemi questi che si collegano a quello della cittadinanza e sono problemi di tale importanza e difficoltà che un Governo il quale abbia il sentimento della sua responsabilità non può prendere questo impegno a breve scadenza.

Posso solo affermare al Senato che il Governo ha piena consapevolezza della gravità di questi problemi. Il Governo sa che le norme scritte nel Codice francese le quali s'ispiravano al concetto individualistico della cittadinanza, non rispondono più ai bisogni presenti.

Il fenomeno dell'emigrazione era allora sconosciuto; è ora soltanto che queste grandi

correnti involgono i più gravi interessi pubblici, interessi poderosi e profondi; il problema si deve esaminare in tutti i suoi nessi colle altre branche del diritto pubblico; e questo il Governo si propone di fare con piena consapevolezza dei suoi doveri verso la patria.

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Farò una dichiarazione brevissima. Non penso di rispondere all'onor. guardasigilli, che ha fatto una discussione generalissima, ma poco opportuna sopra la riforma che stima ardua, sol perchè la crede non preparata. Però io con animo leale voglio rasserenare il Senato e l'egregio collega Pellegrini, facendo notare che la costruzione ch'è si farà di una particella dell'art. 11 del Codice con l'art. 35 non cambia in nulla il Codice e prova ancora una volta la confusione di quello che si volle deliberare.

Prima ho detto che non ci sono all'estero molti impiegati di Stato, e ora mi permetto di leggere, nell'altro art. 13 del Codice civile queste parole: « Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuni dei motivi espressi nell'art. 11 la recupera purchè (n. 2), rinunci alla cittadinanza straniera, *ad impieghi* e servizio militare ».

Ora, essendo rimasto integro l'art. 13 al n. 2, le parole tolte al paragrafo secondo dell'art. 11 nulla dicono e nulla producono.

Questo vi provi, onor. guardasigilli...

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PIERANTONI... che se voi sentite gravi difficoltà di impegnarvi in nome del Governo, il quale ha tanti studi da cui può prendere notizie, a presentare in due mesi un disegno di legge, faceste un errore grave accettando l'emendamento d'iniziativa parlamentare; il quale, per essere efficace, produttivo d'effetto, doveva portare benanche la eliminazione di quelle parole dell'art. 13, n. 2, da me indicate. Nè valgono risposte e dichiarazioni. I magistrati saranno la *parola parlata* della legge, e non potranno negare la forza dell'art. 13, non abolito in alcuna parte. Dopo di ciò dichiaro che parlerò un'ultima volta per un altro minuto sull'art. 35 quando verrà in discussione.

PELLEGRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Ringrazio il ministro di avermi ceduto il turno perchè mi dà modo di repli-

care alle osservazioni cortesemente rivoltemi sulla relazione che gli fu fatta delle mie critiche all'art. 35. Ma prima mi permetto di rispondere una parola all'onorevole relatore, che ringrazio della cortesia con cui ha accolto le mie dichiarazioni.

Egli trova che non sarebbe opportuna l'aggiunta all'ordine del giorno, che io ho proposta per mantenere salvo ed impregiudicato il principio contro anche il disposto dell'articolo 35.

L'onor. relatore mi ricordò che quando il Governo presenterà il nuovo disegno di legge esso è sempre libero, come lo è il potere legislativo, di modificare ogni legge precedente e quindi anche l'art. 35. Ciò vale legalmente, ma moralmente di regola il Governo deve altresì rispettare in un successivo disegno di legge, il pensiero legislativo, quando questo, breve tempo innanzi, si sia seriamente e volutamente esplicito in un concetto, connesso alla legge successiva. Questo sarebbe o potrebbe essere il caso dell'art. 35.

Crederei che di regola sarebbe poco coerente, a meno che non sopravvenissero casi straordinari, da parte del Governo tornare fra due o tre mesi innanzi ai corpi legislativi per far loro accettare un contrario principio giuridico a quello da loro stessi poco prima affermato.

Ecco perchè io non credo che in questo caso speciale, nel quale si subisce non si accetta l'art. 35, si possa fare a meno della dichiarazione espressa che affermi espressamente il pensiero comune. L'aggiunta mi pare opportuna tanto più dopo le dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli.

Il guardasigilli ha detto le ragioni per le quali il Governo accettò nell'altro ramo del Parlamento la proposta introduzione degli articoli 35 e 36. Ma, per parte mia e, voglio sperare, per parte del Senato, quelle ragioni non ci persuaderebbero punto. Ma poichè oggi non vogliamo discutere nè punto, nè poco, la sostanza della cosa, ma chiediamo una legge generale sulla materia, vogliamo salva del tutto la questione. Decideremo poi a tempo e luogo anche questo, se debba essere ammesso il principio dell'abrogazione del n. 3 dell'art. 11 del Codice civile e sotto quali condizioni. Dissi che non mi persuadono gli argomenti addotti dall'onorevole ministro.

Egli ha detto che è stato confortato ad accogliere la proposta, dall'esempio delle legislazioni straniere e specialmente della Francia e della Germania. Ora io ho appunto detto che tutto all'opposto fece il Governo; che è stato un errore avere dimenticato, invece che accettato l'esempio di quelle legislazioni. Quella di Prussia del 1° giugno 1870 e quella francese del 26 giugno 1889, tutto al contrario dell'articolo 35, hanno mantenuta al Governo un'arma difensiva potentissima, quale è quella d'ingiungere al cittadino, di lasciare l'impiego o le funzioni pubbliche presso un Governo straniero, sotto comminatoria della perdita della cittadinanza. Voi invece vi siete privati di quest'arma, e non avete adunque seguito l'esempio delle legislazioni estere, ma avete fatto l'opposto. Tanto più faceste il contrario riguardo al servizio militare, perchè la legge francese fa perdere la cittadinanza a chi l'assume senza permesso, come disponeva l'abolito n. 3 del nostro art. 11. Ed anche la legge germanica richiede il permesso del Governo. Non fu seguito quindi l'esempio delle altre leggi europee, ma si andò contro tutte, per seguire il Lussemburgo ed il Belgio soltanto.

L'onor. guardasigilli notò il grave danno e i molti inconvenienti di due cittadinanze, d'avere due patrie, come egli disse. L'art. 35 accresce, non diminuisce, questi danni ed inconvenienti.

Riconosce che è gravissima la questione di diritto transitorio da me ricordata, e che l'articolo 35 non dà norme per scioglierla.

È quindi una grave lacuna del progetto. La opinione personale ora esposta dall'onor. ministro non è la mia e non possiamo farla ora decidere dal Senato per non rinviare il progetto. Il ministro crede che non riacquistino la cittadinanza coloro che già assunsero un pubblico servizio presso Governi esteri, perchè la legge, egli disse, non deve avere effetto retroattivo, perchè considera un *diritto quesito* la perdita della cittadinanza, e contro il *diritto quesito* non ha efficacia una nuova legge. I tribunali, soggiunse, decideranno, come crederanno; il conflitto di opinioni sorto già in altri paesi si riprodurrà anche da noi. Ma io credo che, in una materia così grave, lasciare indeciso questo punto non sia lodevole. Appunto per le questioni che ci furono negli altri paesi, era tanto più

doveroso fare una legge che togliesse la controversia. Specialmente in materia sì grave le leggi devono essere nè oscure nè ambigue.

Nè concorderei nella risoluzione enunciata dal guardasigilli, perchè non intendo come si possa parlare di *diritti quesiti* in materia di perdita della cittadinanza. Per me vale invece un opposto principio che a tale perdita va applicato; per analogia desunto dalla legge penale. Non è che io creda che la perdita della cittadinanza, scritta nel Codice civile, sia una pena, come alcuni insegnarono, ed è perciò che parlo di analogia con una disposizione propria del giure penale. È regola del diritto penale, che, se un fatto cessa di essere punibile per una legge nuova sopravvenuta, cessano anche le conseguenze della condanna speciale anteriormente incorsa sotto l'impero della legge precedente (art. 2 Codice penale).

L'onor. ministro ha detto: io accetto l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, ma l'argomento è grave, e gli studi opportuni non si fanno in due mesi.

Ma, onor. guardasigilli, io non suppongo nemmeno che voi non abbiate già studiato le riforme da tanto tempo e da tante parti domandate della nostra legislazione sulla cittadinanza. Io devo credere che il materiale occorrente voi dovete già averlo tutto pronto, non foss'altro per quell'ordine del giorno del Senato che avete voi pure invocato, perchè fin d'allora il Ministero fu provocato a studiare; ed io ho troppo rispetto per voi per credere che questi studi non li abbiate intrapresi, e non limitati all'oggetto di quell'ordine del giorno.

Io intendo che manchi soltanto il compimento degli studi. E siccome so che coloro che amano troppo la perfezione, divengono autocritici e non finiscono mai gli studi, io credo di rendere un servizio a voi ed al Governo, fissando il proposto termine di due mesi. Soltanto così potrà presto tornare questo tema in discussione al Senato, che si affretterà a risolverlo degnamente. Così impediremo che sopravvengano i danni temuti del lasciar ora passare le nuove disposizioni degli art. 35 e 36 del progetto.

Finalmente l'onor. guardasigilli ha detto: Ci ha mossi ad accettare questi articoli una grande ragione politica e di benevolenza verso i nostri connazionali, per dare ad essi il modo

di acquistare una posizione economica e sociale all'estero.

Da questo scopo dipende la necessità ulteriore di accettare quel termine di due mesi, perchè altrimenti è una illusione il credere che rechi un reale beneficio l'abrogazione di quel numero 3. Perchè, siccome sussiste il numero 2 dello stesso articolo, per effetto del quale la cittadinanza italiana va perduta, con l'acquisto della cittadinanza estera, così quel servizio a Governi esteri, per effetto del quale in tanti paesi si acquista la cittadinanza, e per il quale non si perderebbe più la cittadinanza italiana, renderebbe vano del tutto lo scopo che avrebbe, secondo il guardasigilli, consigliato l'accettazione dell'art. 35.

Confido per tutto questo che il guardasigilli accetti la modificazione, da me proposta, dell'ordine del giorno, per stabilire che la presentazione del domandato disegno di legge avvenga entro due mesi con la dichiarazione formale inserita nell'ordine del giorno, che si approva per ragioni estrinseche di opportunità l'art. 35, ma non s'intende con ciò di compromettere in nessun modo nessuna questione, neppure la questione della perdita della cittadinanza, che deve ritornare integra all'esame del Senato e della Camera in sede opportuna.

PRESIDENTE. Faccio osservare che non è stato ancora proposto che l'ordine del giorno della Commissione sia votato immediatamente.

Se si farà questa proposta, allora discuteremo e metteremo ai voti l'ordine del giorno; altrimenti io credo che questi ordini del giorno si debbano discutere e votare dopo finita la discussione degli articoli della legge.

LAMPERTICO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMPERTICO, *relatore*. L'Ufficio centrale ha dichiarato d'introdurre nell'ordine del giorno la conferma di quello approvato dal Senato il 19 aprile 1899.

Il senatore Pellegrini vorrebbe che si indicasse un termine perentorio per la presentazione del disegno di legge sulla cittadinanza, e che questo fosse di due mesi.

Trattandosi di un obbligo che deve adempiere il Governo, mi sono già riservato di attendere quello che il Governo stesso avrebbe dichiarato.

Il Governo ha assunto impegno esplicito, che

in fatto vi porterà tutta la sollecitudine, ma non ha voluto impegnarsi con un *termine perentorio*.

Posta questa dichiarazione del Governo, l'Ufficio centrale non può in questa parte modificare l'ordine del giorno.

Non può nemmeno modificare l'ordine del giorno quanto all'impegno che sarebbe desiderato dal senatore Pellegrini, che l'accettazione dell'articolo così come ci è venuto dalla Camera dei deputati non importi menomamente che il nuovo disegno di legge vi si conformi.

Ciò s'intende da sè.

Il senatore Pellegrini vorrebbe si dichiarasse che con ciò non c'impediamo a presentare un progetto di legge piuttosto conforme a questo o ad altro principio. - Sta bene. - Ora per quanto siano autorevoli e per ragioni d'ufficio e per la persona, le opinioni espresse dal ministro Guardasigilli, è evidente, che quando si tratterà di discutere il disegno di legge, tutti siamo liberi di approvarlo o di combatterlo, a seconda dei principj che saranno nell'animo nostro.

Dichiaro, quindi, che l'Ufficio centrale mantiene il suo ordine del giorno invariato, soltanto con la premessa, che si conferma l'ordine del giorno 19 aprile 1899 votato dal Senato.

Quanto poi al momento di votare l'ordine del giorno sono perfettamente indifferente. Se dopo questa discussione, il Senato credesse di votarlo in precedenza dell'articolo, l'Ufficio centrale non avrebbe difficoltà.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il senatore Pellegrini invita il Senato a fare una cosa che sarebbe assolutamente contraria alle buone consuetudini.

Egli dice: Io sono disposto a votare l'articolo 35, ma pur votandolo non intendo impegnarmi in nessuna maniera.

Se egli intende riservarsi libertà di giudizio quando venga in discussione il disegno di legge su tutta la materia della cittadinanza, di riesaminare anche questa questione dell'abrogazione dell'art. 11, questa libertà evidentemente nessuno può porre in dubbio.

Ma non si può d'altra parte votare l'art. 35 e dall'altra non volere approvare il concetto che informa l'articolo.

Non pongo in dubbio che si possa disputare su questo articolo, anzi è bene che il senatore Pellegrini sappia che io stesso ho messo innanzi all'altro ramo del Parlamento l'esempio della legge francese del 1889 e della legge germanica, e dichiarato che preferivo quella formola all'altra proposta dall'onor. Sonnino. Se non vi insistetti, fu perchè si osservò alla Camera, che il dritto del Governo di fare l'ingiunzione al cittadino di lasciare l'impiego presso la potenza estera poteva esser fonte di gravi imbarazzi diplomatici. Queste stesse difficoltà e ragioni di disputare e di dubitare dimostrano l'impossibilità di venire entro due mesi a presentare il disegno di legge sulla cittadinanza. E debbo dire che non abbiamo altri studi al Ministero di grazia e giustizia fuorchè quelli relativi alla questione di naturalità. Il problema nella vasta sua complessità non è stato posto che oggi in questa occasione. Gli studi precedenti sono limitati all'ordine del giorno Taiani, alla questione della grande e della piccola naturalità.

Il senatore Pierantoni diceva: Badate l'articolo 35 è assolutamente ozioso; e il senatore Pellegrini si allarma a torto perchè con questo articolo 35 non è modificato affatto l'art. 11 del Codice civile.

Infatti nell'art. 13 è detto che il cittadino, perduta la cittadinanza, la recupera, purchè rinunci alla cittadinanza straniera; non ha da fare altro che rinunciare all'impiego per acquistare *ope legis* la cittadinanza.

Me lo consenta l'onor. Pierantoni, egli non ha tenuto mente all'insieme dell'articolo, il quale impone, non una sola condizione, ma tre condizioni contemporaneamente. Non basta rinunciare all'impiego, bisogna rientrare nel Regno con permissione speciale del Governo, dichiarare davanti l'ufficiale dello stato civile di fissare e fissare realmente dentro l'anno il domicilio nel Regno.

Se non concorrono tutte tre le condizioni la cittadinanza non si recupera. L'articolo 35 ha quindi non piccola importanza. E mi consenta l'onor. senatore Pellegrini di dirgli che ha un valore anche di fronte al testo del numero secondo dell'art. 11.

Esso contempla il caso che il cittadino italiano abbia acquistato la cittadinanza straniera, e per il principio già enunciato da Cicerone

che nessuno può essere cittadino di due patrie, con l'acquisto della cittadinanza straniera perde l'italiana. Ma l'acquisto della cittadinanza straniera non è regolato dalle nostre leggi, bensì dalle straniere.

Ora, per l'articolo 11, si perdeva la cittadinanza italiana per il solo fatto di essersi impiegati presso governi stranieri, anche se non avessero acquistata la cittadinanza straniera.

Riguardo alla retroattività ripeto che la questione è grave e delicata, però i principî di diritto transitorio risolvono la questione nel senso stesso del senatore Pellegrini, che, cioè, se la cittadinanza è perduta, tale perdita è già un fatto compiuto sotto la vecchia legge.

PRESIDENTE. Persiste l'onore. Pellegrini nel suo ordine del giorno?

PELLEGRINI. Le ragioni che mi avevano mosso a presentare l'ordine del giorno ho avuto l'onore di dichiararle al Senato. Ma non posso obbligare il Governo, che già a priori dichiara in sostanza di non poter presentare entro i due mesi il progetto di legge, a presentarlo.

Quanto alla riserva, è la stessa cosa, che sia espressa o no nell'ordine del giorno, dal momento che essa è stata ammessa. È stata accettata, perchè, nella sostanza, il Governo e l'Ufficio centrale hanno ammesso che resta libero del tutto il giudizio del futuro disegno di legge, senza neppure che rimanga oggi col voto compromesso il valore morale del principio legislativo. Dico piena libertà morale perchè la libertà legale sapeva anch'io che l'avevamo, perchè chi fa le leggi può abrogarle, revocarle, modificarle. Salvata la libertà morale del principio, il mio intento è ottenuto.

Non voglio quindi provocare dal Senato un voto, che è dichiarato non necessario dal concordo avviso del Ministero e dell'Ufficio centrale, e ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMPERTICO, *relatore*. In relazione a quanto ebbi l'onore di dire, propongo di modificare il principio dell'ordine del giorno come segue:

« Il Senato, confermando l'ordine del giorno votato dal Senato il 19 aprile 1899, invita il Governo, ecc., ecc. », il resto identico.

PRESIDENTE. Quindi prima di votare l'art. 35

voteremo il quarto ordine del giorno proposto e modificato dall'Ufficio centrale. Lo rileggo:

« Il Senato, confermando l'ordine del giorno votato dal Senato il 19 aprile 1899, invita il Governo a presentare sollecitamente un disegno di legge sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza, il quale regoli tale materia in modo corrispondente alle condizioni odierne delle relazioni internazionali e della emigrazione italiana ».

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Metto ora ai voti l'art. 35 di cui ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 36.

La cittadinanza italiana, comprendente lo acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere concessa, per decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro degli affari esteri, a chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perchè figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli articoli 5, 6 o 11 del Codice civile, dichiarato entro l'anno dalla età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera, purchè dichiarati di fissare il suo domicilio nel Regno.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Parlo per un'ultima protesta. Il Belgio e la Francia, l'uno nel 1865 e l'altra nel 1889, corressero, ampliarono le loro legislazioni sulla cittadinanza. La Francia, per lo spopolamento che deplora, volle riaperte le porte perfino ai discendenti dei perseguitati dalla revocazione dell'Editto di Nantes, dopo che in Aigues-Mortes e in altre parti meridionali della Francia per la libertà della coscienza religiosa si riaccese il Protestantismo sotto la forma della Confessione degli Ugonotti: la Repubblica volle correggere le colpe di un tempo feroce. Il Belgio, Stato neutrale, preparando lo

svolgimento del diritto, che gli fu riconosciuto dall'Europa, di poter avere la colonia del Congo per unione personale sotto la sovranità di Re Leopoldo, pensò di profittare degli energici suoi cittadini che servivano con le armi all'estero o vi avevano impieghi, e modificò le condizioni della cittadinanza. Ma il Laurent, a cui ha attinto il suo discorso l'onor. guardasigilli, censura alcune disposizioni di quella riforma. A noi mancano le condizioni di identità o di analogia per toccare il Codice con grave confusione di obbiettivi e senza un'armonica correzione del diritto di cittadinanza.

Non credo di ricordare quel che tutti sanno; l'agglomeramento della popolazione sta in queste proporzioni: mentre la Francia ha 71 o 72 per cento di anime per chilometro quadrato, noi ne abbiamo 177 o 178. I nostri coloni non cercano l'Eritrea. Io riprovo pertanto l'art. 35 perchè vuole conservare la cittadinanza ai pochi che la perdettero (perchè non optarono per la *lex patriae*, la *lex originis*, dopo l'anno della maggiore età) con un semplice decreto ministeriale. Questa disposizione è in antitesi con la legge elettorale politica, che conferisce la grande cittadinanza, ossia quella, che dà i diritti civili e i politici ai soli Italiani, benchè non ancora pertinenti al Regno. Non so capire come con un semplice decreto ministeriale si possa aumentare il numero dei nostri cittadini, dandosi a coloro, che hanno già una cittadinanza straniera, la cittadinanza nostra, e che si debba creare antitesi per gli Italiani, che alle nostre frontiere aiutano l'idea della nazionalità per nobili sentimenti di fratellanza. Essi hanno bisogno di un decreto Reale, gli altri avranno un decreto ministeriale. Simili atti non sono costituzionali. Il decreto è potestà regia che si esercita con la responsabilità dei ministri. Il capo dello Stato deve conoscere il valore dei decreti.

Con queste semplici dichiarazioni, ho terminato il mio compito, e mi sono alla fine liberato da questo lavoro difficilissimo, che mi dettò il dovere.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'art. 36 ha una portata molto limitata e non bisogna esagerarne l'importanza. Per l'art. 5

e per l'art. 6 del Codice civile, se il padre ha perduto la cittadinanza dopo della nascita del figlio questo è reputato cittadino.

Invece il figlio nato in paese estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima della nascita del figlio, è reputato straniero. Tuttavia: « Se il figlio ha accettato un impiego pubblico nel Regno, oppure ha servito e serve nell'armata nazionale di terra o di mare od ha altrimenti soddisfatto agli obblighi della leva militare senza invocarne l'esecuzione per la qualità di straniero, sarà senz'altro reputato cittadino ».

Diguisachè o l'opzione, oppure uno di questi fatti basta a consolidare, per così dire, la qualità di cittadino italiano.

L'art. 36 prevede il caso che entro l'anno della maggior età il figlio non abbia fatto la dichiarazione dell'opzione e restituisce in tempo il figlio, che con un decreto del ministro dell'interno d'accordo col ministro degli esteri, può essere dichiarato cittadino italiano. Non è che l'estensione dell'art. 6 del Codice civile; un'estensione che non altera i principî fondamentali del sistema e trova precedenti in altre legislazioni, in quanto alla concessione della naturalità.

Confido che il Senato vorrà approvare quest'articolo.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'art. 36 che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## CAPO V.

### Disposizioni transitorie.

#### Art. 37.

L'entrata in vigore di questa legge sarà fissata con decreti reali, di mano in mano che si renda possibile l'impianto dei servizi in essa indicati. I decreti medesimi avranno per effetto di abrogare la legge 30 dicembre 1888, n. 5866, serie 3<sup>a</sup>, nelle parti corrispondenti a quelle della legge presente, delle quali sarà gradatamente determinata l'entrata in vigore; in modo che tutte le disposizioni della presente legge siano attuate non più tardi d'un anno dopo la sua pubblicazione.

(Approvato).

## Art. 38.

Fino all'approvazione del Regolamento, e alla costituzione del Commissariato per l'emigrazione, il Ministro degli affari esteri ha facoltà di affidare l'incarico provvisorio di tali uffici ad impiegati dello Stato.

(Approvato).

PRESIDENTE. Veniamo ora agli ordini del giorno.

Il primo ordine del giorno è del tenore seguente :

« Il Senato invita il Governo a provvedere che nel regolamento per l'esecuzione della legge siano inserite opportune disposizioni perchè il numero degli impiegati sia contenuto nei limiti strettamente necessari ».

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Do lettura ora del secondo ordine del giorno :

« Il Senato invita il Governo a mantenere al regolamento e regolamenti, a cui si rimette l'articolo 32 della legge, il loro vero e proprio carattere di esecutivi, accuratamente evitando ogni disposizione, che abbia carattere di innovazione, e che quindi cada nelle attribuzioni del potere legislativo ».

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Io pregherei l'Ufficio centrale a non insistere su quest'ordine del giorno perchè tocca una questione delle più ardue e difficili, quella cioè se la semplice indicazione nella legge ai regolamenti esecutivi di essa importi una delegazione del potere legislativo, e se spetti a questo giudicare, non soltanto dell'uso più o meno buono delle relative facoltà da parte del potere esecutivo, ma anche della osservanza dei limiti entro i quali la facoltà del Governo doveva essere contenuta. L'art. 32 già votato dispone pel regolamento. L'ordine del giorno fa nascere il dubbio che quell'articolo non riguardi la sola facoltà che sta già scritta nell'art. 6 dello Statuto. Questo fu certo il pensiero dell'art. 32. Con l'ordine del giorno si corre pericolo di sollevare quella questione gravissima che ha diviso per lungo tempo la giurisprudenza italiana e che divide tutt'ora gli scrittori: se il potere giudiziario ha competenza

di giudicare della illegittimità di un regolamento, quando si opponga che esso oltrepassi i confini della delegazione. Dire con questo ordine del giorno: guardate di non dare nei regolamenti disposizioni innovatrici è far nascere l'idea che contenga una delegazione l'articolo 32 della legge, già votato. Col dire *mantenete ai regolamenti il loro vero e proprio carattere di esecutivi*, non si fa che ripetere l'articolo 6 dello Statuto.

Io pregherei quindi l'Ufficio centrale a ritirare una dichiarazione che può essere pericolosissima, può far credere che il Governo abbia una facoltà che non gli fu attribuita, togliere al potere giudiziario di disconoscere gli eventuali abusi.

LAMPERTICO, *relatore*. L'Ufficio centrale non insiste e ritira il secondo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene.

Leggo allora il terzo ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a provvedere, che (ferma rimanendo la disposizione dell'articolo 11 della legge sull'emigrazione) nei concorsi per la nomina di nuovi medici della marina militare, che fossero resi necessari per il servizio speciale stabilito nel citato art. 11, si dia, a parità di condizioni, la preferenza a quei medici che abbiano già prestato lodevole servizio a Società di navigazioni nazionali ».

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge: Disposizioni sull'emigrazione:

Votanti. . . . .	87
Favorevoli . . . . .	72
Contrari. . . . .	15

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani all'estero (N. 39 - *urgenza*);  
 Modificazioni alla legge 6 agosto 1891, n. 483, per il servizio di vendita dei sali e tabacchi (N. 76 - *urgenza*);

Approvazione di due contratti di permuta di beni stabili fra il Demanio dello Stato ed il comune di Venezia: Autorizzazione al Governo di concludere un'altra permuta di stabili col comune di Roma (N. 70);

Esercizio economico di ferrovie a traffico limitato comprese nelle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (N. 31);

Rinnovazione e scioglimento dei Consigli comunali e provinciali (N. 27).

La seduta è sciolta (ore 18 e 20).

Licenziato per la stampa il 3 febbraio 1901 (ore 12.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.